

SCHEDE TECNICHE DI DETTAGLIO

- Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali
- Protezione civile e infrastrutture
- Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria
- Tutela della salute
- Fondi sanitari integrativi
- Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale
- Ambiente
- Rapporti internazionali e con l'Unione europea
- Commercio con l'estero
- Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi
- Organizzazione della giustizia di pace
- Protezione della fauna ed esercizio dell'attività venatoria
- Ordinamento sportivo
- Ordinamento della comunicazione
- Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia
- Alimentazione
- Politiche di sviluppo e promozione delle aree montane

MATERIA

Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

RIGENERAZIONE URBANA

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa riguardo alla rigenerazione urbana

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione –Governo del territorio

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze in materia di contenimento di consumo di suolo e di rigenerazione urbana, al fine di agevolare gli interventi di ristrutturazione, recupero e sostituzione edilizia dell'intero patrimonio immobiliare, quale scelta prioritaria rispetto al consumo di suolo.

In particolare, la Regione Piemonte chiede maggiore potestà normativa e amministrativa in ordine alla:

- programmazione e al finanziamento degli interventi di rigenerazione urbana, ambientale e sociale;
- autonomia nella definizione e promozione di misure dirette a limitare il consumo di suolo.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica).

Motivazioni della richiesta

La Regione necessita di ulteriori competenze legislative per dare attuazione a efficaci interventi di contenimento del consumo di suolo e di recupero del patrimonio edilizio anche in attuazione della recente legge regionale n. 16 del 4 ottobre 2018.

Tale politica è di particolare interesse per la Regione in relazione alla fase economica post-industriale che ha generato il progressivo abbandono di strutture edilizie sia nei grandi che nei piccoli centri; tali strutture richiedono interventi organici che riguardano non solo gli aspetti edilizi e urbanistici ma anche gli aspetti sociali ed economici nonché quelli relativi alla tutela naturalistico-ambientale, alle politiche agricole e alla conservazione del patrimonio paesaggistico regionale.

In mancanza di una riforma organica della disciplina urbanistica nazionale, l'autonomia regionale in materia diventa indispensabile per affrontare le nuove tematiche in materia di governo del territorio avvalendosi di normative e strumenti di pianificazione regionali più adeguati alle caratteristiche territoriali e socio economiche regionali.

MATERIA
Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali
INTERVENTI EDILIZI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa, finalizzata al riuso del patrimonio edilizio esistente.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione – Governo del territorio.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di prevedere specifiche misure di gestione, semplificazione e attuazione delle modalità procedurali e procedurali di cui agli artt. 20, 21, 22, 23, 23 bis, 23 ter del DPR 380/2001, per attuare gli interventi di cui all'art. 3 del decreto medesimo. Prevedere, altresì, che negli interventi di ristrutturazione edilizia non debbano essere computati i "maggiori volumi" realizzati con finalità di risparmio energetico e di sicurezza sismica (es. "cappotti" esterni agli edifici), in modo che il volume aggiunto non sia considerato nuova costruzione.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

DPR 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), art. 3.

Motivazioni della richiesta

La Regione necessita di competenze legislative e amministrative per dare attuazione a efficaci interventi di recupero del patrimonio edilizio e, nel contempo, contenere il consumo di suolo.

Tale politica è di particolare interesse per la Regione in relazione alla fase economica post-industriale che ha generato il progressivo abbandono di strutture edilizie sia nei grandi che nei piccoli centri; tali strutture necessitano di interventi organici che riguardano non solo gli aspetti edilizi e urbanistici ma anche gli aspetti sociali ed economici.

Per sostenere tali operazioni è importante che la normativa regionale di settore sia coerente e sostenuta dal quadro normativo nazionale e dall'altro sia dotata di risorse e strumenti economico-finanziari appropriati, sul positivo esempio delle politiche urbane e per le periferie. Le operazioni di natura edilizia sui singoli edifici vanno altresì sostenuti e promossi anche con diverse fiscalità e provvedimenti finanziari affinché si creino le condizioni di mercato che rendano più conveniente economicamente per l'operatore agire sul patrimonio edilizio esistente piuttosto che consumare suolo agricolo, in un contesto di regia pubblica.

Gli interventi edilizi che riutilizzano il patrimonio esistente devono essere garantiti nella loro legittimità e beneficiare di parametri e regole che non ne limitano o penalizzano la realizzazione nei confronti delle nuove costruzioni e delle urbanizzazioni in area libera.

In tal senso è importante sottolineare la particolare caratteristica dell'intervento che riutilizza



l'edificato esistente, differenziandolo per presupposti e condizioni dall'intervento su suolo libero. Infatti, troppo spesso, l'intervento di demolizione totale e di successiva integrale ricostruzione è esposto a contestazioni dalle più ampie motivazioni, fondate tutte sull'incertezza e sulla concreta difficoltà nel salvaguardare la nuova realizzazione quando questa si fonda su una consistenza edilizia pregressa.

MATERIA

Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

NUOVI LIMITI INDEROGABILI RELATIVI ALL'EDILIZIA

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa specificatamente nelle materie paesaggistica ed edilizia finalizzate, in particolare, alla pianificazione paesaggistica ed urbanistica, al riuso del patrimonio edilizio edificato e alla rigenerazione urbana.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione – Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;

Art. 117, comma 3, della Costituzione – Governo del territorio.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di maggiori competenze in ordine a:

- con riferimento all'articolo 2 del D.M. 1444 del 1968, individuazione delle “zone territoriali omogenee”, per consentire l'operatività delle corrispondenti zonizzazioni contenute nei piani urbanistici comunali, conformi alla normativa urbanistica piemontese, ai fini dell'esercizio delle competenze in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica e di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;
- con riferimento agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, individuazione dei limiti inderogabili di distanza, altezza e densità edilizia, sostitutiva della disciplina statale.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), art. 142;

Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge n.765 del 1967), articoli 2,7,8 e 9.

Motivazioni della richiesta

In riferimento all'articolo 2 del D.M. 1444/1968

Il riconoscimento in capo alla Regione di potestà normativa in materia di individuazione delle “zone territoriali omogenee” consentirebbe l'operatività della disposizione derogatoria



contenuta nell'art. 142, comma 2, lett. a), del d.lgs. 42/2004 (già art. 1 l. 431/85 "Galasso"), che individua nelle "aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B" le aree urbane sottratte dall'ambito di applicazione del vincolo paesaggistico *ope legis*.

Sin dai primi anni di applicazione della legge 431/1985, il ricorso ai parametri di cui al d.m. 1444/1968 è stato oggetto di incertezze interpretative. Il principio ispiratore della legge 431 era quello di collegare il valore paesaggistico-ambientale a territori che avessero conservato la loro forma "naturale", mentre non sorgeva in presenza di un'edificazione totale o parziale, se intensa e in fase di completamento: di qui, la esclusione dall'ambito di applicazione delle zone A e B, ossia dei centri storici e delle aree a capacità insediativa esaurita o residua.

Poiché la legislazione regionale e la prassi urbanistica non avevano attribuito alla zonizzazione prevista dal d.m. 1444 carattere tassativo e vincolante, ma anzi ne avevano integrato le categorie prevedendo ulteriori tipologie di zone urbanistiche ed individuando sottozone a destinazione mista o specializzata, in Piemonte i piani regolatori dell'epoca (redatti in conformità alle previsioni della legge urbanistica regionale 56/1977, antecedente alla Legge "Galasso" e al d.lgs. 42/2004) non contenevano – legittimamente - il riferimento alle zone omogenee di cui al d.m. 1444, cui la legge "Galasso" aveva fatto esplicito rinvio, non potendo conseguentemente considerarsi sottratti alla disciplina paesaggistica, pur presentando i medesimi requisiti di superficie coperta e di densità territoriale previsti per le zone A e B dal d.m. 1444 e in presenza dei quali l'art. 142, c. 2, lett. a) cit. prevede l'inoperatività del vincolo.

Si specifica che con sentenza n. 110 del 1994 la Corte Costituzionale ha ritenuto preclusa alla competenza legislativa regionale in materia di paesaggio l'individuazione di zone territoriali corrispondenti a quelle del d.m. 1444.

Si chiede pertanto di riconoscere in capo alla Regione Piemonte la possibilità di definire normativamente la corrispondenza tra le zone A e B del d.m. 1444 del 1968 e le zone a definizione eterogenea di cui alla l.r. 56/1977, operando la "traduzione" nelle categorie del d.m. 1444 delle più articolate tipologie offerte dalla legislazione regionale piemontese attraverso un'operazione di "assimilazione", al fine di consentire l'applicazione della deroga alla sottoposizione al vincolo paesaggistico di zone che di fatto possiedono caratteristiche analoghe a quelle delle zone A e B come individuate dallo stesso decreto ministeriale. Tale operazione si rende viepiù opportuna in considerazione del necessario adeguamento dei vigenti piani regolatori comunali piemontesi al piano paesaggistico regionale.

In riferimento agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968

La Regione necessita di competenze legislative e amministrative per dare attuazione a efficaci interventi di recupero del patrimonio edilizio e nel contempo contenere il consumo di suolo.

Presupposto della richiesta è il fatto che tutti i comuni piemontesi sono dotati di strumento urbanistico vigente, approvato ai sensi della legge urbanistica regionale 5 dicembre 1977, n. 56; tale specifica e ottimale condizione di totale copertura del territorio regionale mediante strumentazione urbanistica comunale consente di superare le disposizioni del DM 1444 del 1968 oggetto della richiesta; infatti, la strumentazione urbanistica comunale oggi vigente in Piemonte contiene tutti gli elementi normativi necessari per disciplinare la corretta realizzazione degli interventi edilizi in coerenza con i criteri contenuti nel DM stesso, relativi, in particolare, alle distanze, alle altezze e alle densità edilizie.

In tal senso, giova rammentare che la disciplina statale in materia edilizia è stata via via modificata e integrata fino al recente DPR 380 del 2001; così, la disciplina risalente al 1968 e contenuta nel DM 1444 è stata prevista dallo Stato prima della progressiva approvazione della disciplina urbanistica regionale, approvata in Piemonte con la legge regionale n. 56/1977.

Ora, i contenuti del DM sono stati a suo tempo recepiti e tradotti prima nella legislazione

regionale e, conseguentemente nella strumentazione urbanistica comunale di riferimento; ne consegue che tale disciplina statale non trova più ragione di continuare a costituire riferimento normativo, costituendo, viceversa, un elemento di contraddittorietà anche in ragione del mutato modello di pianificazione urbanistica e insediativa che privilegia la riqualificazione dei contesti urbani, a fronte della realizzazione di nuove urbanizzazioni.

A ciò si aggiunga che dal 2017 è in vigore il piano paesaggistico regionale (PPR), approvato a seguito d'Intesa con il competente Ministero, che costituisce ulteriore strumento normativo di indirizzo e di controllo a garanzia della tutela del patrimonio edilizio storico, documentario e paesaggistico, rispetto al quale la pianificazione urbanistica comunale deve risultare conforme.

Tale modifica è di particolare interesse per la Regione in relazione alla presenza di un patrimonio edilizio con varie destinazioni d'uso in fase di progressivo abbandono e degrado, sia nei grandi che nei piccoli centri; tali strutture necessitano di interventi organici che riguardano gli aspetti edilizi e urbanistici con risvolti anche di natura sociale ed economica.

In tal senso è fondamentale garantire la legittimità dell'intervento di recupero dell'edificato esistente sotto il profilo delle disposizioni in materia di distanze, altezza, e densità edilizia, differenziandolo per presupposti e condizioni dall'intervento di nuova costruzione su suolo libero.



MATERIA
Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali
ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa all'attuazione della pianificazione paesaggistica e ai suoi rapporti con la pianificazione urbanistica comunale.

Materia costituzionale di riferimento

- Art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione – Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- Art. 117, terzo comma, della Costituzione – Governo del territorio.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze in ordine a:

- coordinamento e verifica della pianificazione urbanistica locale nel procedimento di conformazione ed adeguamento alla pianificazione paesaggistica regionale in ordine alla disciplina dei procedimenti di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti di conformazione ed adeguamento alle previsioni del piano paesaggistico regionale, circoscrivendo le competenze statali (esercitate dagli organi periferici del MiBACT) alla sola presenza di beni paesaggistici, al fine di evitare interferenze con le funzioni di pianificazione urbanistica trasferite alle regioni sin dal 1972;
- disciplina del procedimento di revisione del piano paesaggistico regionale, limitando la partecipazione del MiBAC in funzione di soggetto copianificatore alle sole aree assoggettate a vincolo paesaggistico.

Fonti normative statali di riferimento

- D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale e dei relativi personali ed uffici).
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), artt. 131, 133, 135, 143, 145, 146 c.5.

Motivazioni della richiesta

Consentire alla Regione Piemonte – dotata nel mese di Ottobre 2017 di un piano paesaggistico regionale redatto in copianificazione con il Mibact – l'effettiva attuazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del paesaggio, garantendo al contempo la partecipazione degli organi statali in funzione di controllo al procedimento di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale alle previsioni del piano paesaggistico (come richiesto dall'art. 145, c. 5 del d.lgs. 42/2004) e l'esercizio delle competenze regionali in materia di pianificazione territoriale e

urbanistica, trasferite alle regioni con il D.P.R. n. 8/1972.

L'approvazione da parte della Regione Piemonte del piano paesaggistico regionale (Ppr) costituisce un importante criterio nella valutazione dell'effettività delle funzioni di tutela e valorizzazione del proprio patrimonio paesaggistico, che il Codice assegna allo Stato e alle regioni.

Tale strumento, redatto in copianificazione con il MiBACT ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ha visto la luce al termine di un processo decennale di ricognizione, rappresentazione e determinazione della disciplina d'uso dell'intero territorio regionale e rappresenta il principale strumento di pianificazione territoriale, sovraordinato a qualunque altro "piano, programma e progetto nazionale o regionale di sviluppo economico" a norma dell'art. 145, c. 3 del Codice.

Ad oggi, solo quattro Regioni sono dotate di un piano paesaggistico conforme al Codice: tale peculiarità costituisce senza dubbio un elemento di differenziazione, in funzione di garanzia e di controllo nei confronti della pianificazione territoriale di livello subordinato, che non può tradursi in una "decurtazione" di competenze tradizionalmente già trasferite alle regioni, ma al contrario in un maggior riconoscimento di autonomia, in considerazione della presenza di tale strumento generale sovraordinato di organizzazione e pianificazione del territorio piemontese, redatto nell'ottica di un sistema di pianificazione complementare con gli altri enti competenti nel governo del territorio.

Conseguentemente, ferma restando la partecipazione degli organi periferici dello Stato nell'ambito delle verifiche della conformità degli strumenti urbanistici comunali alle previsioni del piano paesaggistico regionale in presenza di beni paesaggistici, si ritiene contrario ai principi di semplificazione e di sussidiarietà l'attribuzione allo Stato di una funzione di controllo generalizzato su ogni procedimento di variante urbanistica ancorché non incidente su aree o beni soggetti a vincolo paesaggistico.

Più in generale, nel contesto sopra descritto e in considerazione dell'attuale quadro pianificatorio del Piemonte, i cui comuni sono tutti dotati di strumento urbanistico, si richiede l'attribuzione alla Regione di maggiore autonomia nel processo di pianificazione paesaggistica – anche in revisione dello strumento già approvato – prevedendo la partecipazione del Mibac in funzione di soggetto copianificatore limitatamente alle sole aree del territorio regionale soggette a vincolo paesaggistico, e attribuendo in capo alla Regione la disciplina pianificatoria esclusiva del restante territorio regionale, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra organi di governo.

Per l'esercizio di tali competenze, che non incidono su nuove attribuzioni di funzioni alla Regione Piemonte, ma sulla riduzione della funzione di **controllo** generalizzato della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Piemonte su ogni procedimento di variante urbanistica comunale nonché sull'autonomia nel processo di revisione del proprio strumento di pianificazione regionale, non si ritiene di richiedere risorse aggiuntive.



MATERIA

Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

GESTIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa relativa alla gestione delle autorizzazioni paesaggistiche.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione – Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'articolo 146, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in ordine a:

- eliminazione del parere del Soprintendente dal procedimento di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie e semplificate a seguito dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al piano paesaggistico regionale.

Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), art. 146;

- D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

Motivazioni della richiesta

Consentire alla Regione Piemonte – dotata nel mese di Ottobre 2017 di un piano paesaggistico regionale (PPR) redatto in copianificazione con il Mibact – l'attuazione delle politiche regionali di tutela e valorizzazione del paesaggio, garantendo al contempo la semplificazione delle procedure nei rapporti tra Pubblica Amministrazione da un lato e cittadino o impresa dall'altro e consentendo una riduzione dei termini per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Ciò senza ridurre l'effettività delle funzioni di tutela del paesaggio che il Codice dei beni culturali e del paesaggio assegna allo Stato, alle regioni e agli altri enti territoriali ai sensi dell'art. 5: il requisito della presenza di uno strumento urbanistico comunale adeguato al piano paesaggistico regionale, unitamente alla verifica di conformità e compatibilità paesaggistica sui singoli interventi effettuata dalla Regione o dalla competente commissione locale per il paesaggio istituita presso ogni comune, costituisce sufficiente garanzia di tutela del paesaggio.

Si precisa infatti che solo a seguito degli adeguamenti al PPR dei piani regolatori comunali – che verranno così a conformarsi alle previsioni di tutela e valorizzazione del paesaggio contenute nel massimo strumento di pianificazione paesaggistica regionale – non sarà più necessario il doppio

passaggio tra amministrazione procedente e soprintendenza.

Ad oggi, solo quattro Regioni sono dotate di un piano paesaggistico conforme al Codice: tale peculiarità costituisce senza dubbio un elemento di differenziazione, in funzione di garanzia e di controllo nei confronti delle trasformazioni sul territorio, cui deve fare da contrappeso un adeguato meccanismo di premialità, tanto con riferimento alle fattispecie di opere o interventi di minore rilevanza paesaggistica - che numericamente costituiscono la maggioranza degli interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica - tanto per gli interventi soggetti al procedimento ordinario.

Per l'esercizio di tali competenze, che non incidono su nuove attribuzioni di funzioni alla Regione Piemonte o agli enti da questa delegati, ma sulla eliminazione della funzione di controllo delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Piemonte sui procedimenti di autorizzazione paesaggistica, non si ritiene di richiedere risorse aggiuntive.



MATERIA

Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

DIFESA DEL SUOLO E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in materia di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3 della Costituzione - Governo del territorio.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della regionalizzazione delle risorse per l'attivazione dei programmi di difesa del suolo e di mitigazione del rischio idrogeologico.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo);

Decreto legge 398/93 (Disposizioni per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione e per la semplificazione dei procedimenti in materia edilizia), convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1993, n. 493;

Legge 267/1998 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania);

Legge 365/2000 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000);

Decreto legislativo 49/2010 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni);

Decreto legislativo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici);

Piano assetto idrogeologico (PAI), Direttiva alluvioni, Direttive dell'Autorità di bacino;

Direttive del Dipartimento della Protezione civile.

Motivazioni della richiesta

La Difesa del suolo, per sua natura, è in stretta relazione al contesto territoriale in cui viene applicata. La programmazione degli interventi gestita a livello nazionale in forma sensibilmente centralizzata, ha evidenziato, anche recentemente, criticità procedurali,

operative e di flusso finanziario .

I lunghi tempi di attesa, l'incertezza delle scelte definitive degli interventi da parte dello Stato e l'indefinita dotazione finanziaria, provocano gravi disfunzioni anche per le ricadute sulla programmazione regionale in materia a carico delle proprie risorse di bilancio.

A livello nazionale si è avvertita anche un'evidente diseguaglianza tra Regioni in relazione agli spazi finanziari di competenza, con una sperequazione non giustificabile nell'ambito della difesa del suolo.

Fermo restando il mantenimento a livello statale degli aspetti pianificatori generali e confermando l'opportunità di un sistema centralizzato di raccolta sistematica di tutte le esigenze e dei progetti di sistemazione idrogeologica sul territorio nazionale (ReNDiS), si ritiene tuttavia opportuna una maggiore delega alle Regioni nella programmazione degli interventi, sulla base di una ripartizione delle risorse che tenga conto delle diverse realtà demografiche, geografiche, morfologiche e climatiche.

Il riparto delle risorse, auspicabilmente pluriennale al fine di conciliare le esigenze operative e finanziarie dei soggetti attuatori, può essere svolto sulla base di algoritmi che assegnino le quote di finanziamento (come avviene, ad esempio, con il Fondo Nazionale Trasporti); il sistema di monitoraggio viene garantito dalla Regione che trasmette ai competenti organi dello Stato, con i consueti collegamenti informativi, i dati aggregati utili al controllo centralizzato di competenza nazionale, evitando duplicazioni e appesantimenti burocratici e consentendo una visione di insieme di interesse per lo Stato.

La programmazione regionale, pur trovando limiti di applicazione nei requisiti generali della pianificazione nazionale può, tuttavia, godere di una maggiore operatività in relazione alle variabili e alle esigenze oggettive che si possono manifestare sul territorio e che richiedono risposte efficaci ed immediate.



MATERIA

Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI APPARTENENTI ALLO STATO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di attività di valorizzazione dei beni culturali appartenenti allo Stato.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3 - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali

Descrizione della richiesta

- Riconoscimento in capo alla Regione della potestà di programmare attività strategiche di valorizzazione, a prescindere dalla gestione, dei beni culturali appartenenti allo Stato presenti sul territorio regionale al fine di:

- a) definire indirizzi strategici per la realizzazione delle attività di valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio regionale, compresi i beni appartenenti allo Stato, coerenti con i livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione;
- b) condividere un programma di iniziative diffuso nel territorio riferito sia alle aree a forte vocazione turistica sia a quelle marginali;
- c) coordinare la programmazione della valorizzazione culturale con le politiche in materia di turismo;
- d) promuovere in forma coordinata le iniziative (ad es. mostre, laboratori didattici, itinerari culturali);
- e) adottare modalità integrate di promozione e fruizione dei beni (ad es. biglietti unici, tessere-museo, sconti sui trasporti, agevolazioni commerciali, sistemi digitali di esposizione e accesso).

Fonti normative statali di riferimento

D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e s.m.i.;

Legge 5 maggio 2009, n. 42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", articolo 14.

Motivazioni della richiesta

L'impianto del d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", esprime una visione centralizzata delle competenze, riduttiva del ruolo regionale, utilizzando il criterio dominicale ai fini del riparto delle funzioni in tema di valorizzazione dei beni culturali. La proposta di riconoscere alla Regione la potestà normativa e amministrativa relativamente alla programmazione degli interventi di valorizzazione dei beni culturali appartenenti allo Stato presenti sul territorio della Regione, risponde all'esigenza di garantire, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, responsabilità ed unicità dell'Amministrazione, una politica regionale unitaria,

coordinata e indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale a prescindere dal soggetto titolare.

La politica unitaria della Regione, coordinata ed indifferenziata su tutti i beni presenti sul territorio regionale, indipendentemente dall'appartenenza del bene stesso, può garantire alti livelli qualitativi dell'offerta culturale al cittadino, nonché il coordinamento con altri ambiti che incidono sull'accesso ai beni, ai luoghi e ai servizi.

Si segnala, in ogni caso, che le richieste formulate comportano un adeguato trasferimento di competenze in termini di risorse umane ed economiche così come disposto dall'articolo 14 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 per effetto del quale: "con la legge con cui si attribuiscono, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, forme e condizioni particolari di autonomia a una o più regioni si provvede altresì all'assegnazione delle necessarie risorse finanziarie, in conformità all'articolo 119 della Costituzione e ai principi della presente legge."



MATERIA

Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE

Oggetto della richiesta di Autonomia

Potestà amministrativa relativamente alla gestione della L. 15 dicembre 1999, n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche".

Materia costituzionale di riferimento

Art 117, comma 3 della Costituzione - Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriore potestà amministrativa in materia di valorizzazione e promozione delle minoranze linguistiche storiche, in ordine alle seguenti funzioni:

- trasferimento delle risorse pro quota dello stanziamento statale di cui agli artt. 9 e 15 della Legge 482/1999;
- gestione diretta delle risorse statali trasferite e la loro articolazione per ambiti di intervento;
- individuazione delle linee di intervento e degli obiettivi prioritari sulla base di programmi di attività annuali o pluriennali;
- possibilità di interventi a gestione diretta;
- definizione dei criteri di valutazione delle istanze degli enti locali per il sostegno ai propri progetti;
- assegnazione dei contributi ai progetti selezionati e la gestione delle fasi di controllo sulle rendicontazioni e di pagamento.

Fonti normative statali di riferimento

L. 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche), articoli: 1 comma 2, 2 comma 1, 9 comma 2, 10 e 15;

Decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 (Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme di tutela delle minoranze linguistiche storiche);

Protocollo d'intesa tra Regione Piemonte e Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscritto il 28 dicembre 2001 e tacitamente rinnovato;

Decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri (Determinazione dei criteri per la ripartizione dei fondi di cui agli articoli 9 e 15 della L. 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle minoranze linguistiche, per il triennio 2017-2019).

Motivazione della richiesta

Gli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale deliberato dal Consiglio nella seduta del 10 novembre 1970 ed approvato con legge dello Stato il 22 maggio 1971, n. 338 prevedevano norme di tutela del patrimonio naturale e culturale delle comunità locali difendendo l'originale patrimonio linguistico.

La Regione Piemonte nel 1979 ha approvato la prima legge regionale in materia (l.r. 30/1979): tale attività legislativa è proseguita attraverso le leggi 26 del 1990, 37 del 1997, 11 del 2009, fino alle recenti leggi regionali n. 20 del 2016 e n. 11 del 2018, a testimonianza dell'impegno profuso nell'adeguare le proprie norme al cambiamento e alle esigenze emergenti dai territori.

Con l'approvazione della L. 482/99, in attuazione dell'art. 6 della Costituzione, sono state riconosciute dallo Stato italiano 12 lingue di minoranza storica di cui quattro presenti nella Regione Piemonte. Le quattro lingue ammesse a tutela della L. 482/99 sono l'occitano, il francese, il franco-provenzale e il walser che, grazie alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 28 dicembre 2001, sempre tacitamente rinnovato, ha permesso di proporre azioni di tutela molto importanti in grado di favorire la valorizzazione dell'identità linguistica e culturale delle comunità attraverso una maggior funzionalità dell'offerta e una razionalizzazione dei costi al contempo promuovere ed avviare azioni in grado di incrementare le attività economiche e produttive locali estremamente importanti per il mantenimento e la permanenza delle popolazioni nei luoghi d'origine.

Tenuto conto della specificità del tema, così profondamente legato alla realtà territoriale interessata, quasi esclusivamente inerente aree montane che già conoscono difficoltà e rischi di emarginazione nei confronti dei circuiti culturali ed economici consolidati, l'assunzione diretta delle competenze amministrative da parte della Regione, nelle forme sopra descritte, consentirebbe una più efficace ed incisiva azione a favore della valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze tutelate dalla legge, una flessibilità e un costante adeguamento delle linee di intervento regionali al mutare culturale, sociale ed economico delle diverse realtà e delle situazioni, un costante confronto fra amministrazione regionale e amministrazioni locali.



MATERIA

Governo del territorio, beni paesaggistici e culturali

TUTELA BENI LIBRARI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in materia di tutela dei beni librari presenti sul territorio regionale e appartenenti a enti locali o loro enti gestori e concessionari.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione – Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della competenza in materia di tutela del patrimonio librario e bibliografico presente sul territorio regionale, di interesse culturale (manoscritti, autografi, carteggi incunaboli, raccolte librarie, stampe, libri e incisioni, fotografie, etc.), con riferimento a beni di proprietà di enti locali o loro concessionari, in ordine ai servizi e alle attività riguardanti la conservazione, il funzionamento e lo sviluppo del patrimonio librario e bibliografico.

Fonti normative statali di riferimento

Costituzione della Repubblica Italiana, articoli 5, 9, 118 e 119;

Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione);

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Legge 6.8.2015, n. 125 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78. Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali).

Motivazione della richiesta

Rispetto alla tutela libraria, in capo alle Regioni fin dal 1972, è opportuno ricordare che le relative competenze sono state riportate in capo allo Stato in via esclusiva con la legge 6.8.2015, n. 125. In particolare, l'art. 16, comma 1 *sexies* (Misure urgenti per gli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblici), che ha modificato l'art. 5, comma 3 del D.lgs. n. 42/2004, stabilisce che "Sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni», le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie,

libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole.

La richiesta di autonomia concerne le funzioni amministrative in materia di tutela relativa ai beni librari di proprietà di enti locali o di loro concessionari (istituzioni che consentono all'ente locale di svolgere funzioni e servizi in materia di biblioteche, con relativa concessione del patrimonio), in un'ottica di contemperamento della competenza esclusiva di cui alla Legge n. 125/2015.

Si ritiene, infatti, che la Regione sia il soggetto più adeguato ad avere una conoscenza diretta e piena delle realtà e dei patrimoni culturali presenti sul territorio e pertanto in grado di garantire un'attività sinergica con lo Stato e con gli interlocutori locali (enti pubblici), garantendo contestualmente una più coerente ed integrata attività di programmazione.



MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

PROTEZIONE CIVILE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa nell'ambito dei principi generali definiti dalle norme statali.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione - Protezione civile.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento alla Regione della competenza a disciplinare contenuti e condizioni per l'individuazione degli interventi edilizi minori e delle opere prive di "rilevanza" per la pubblica incolumità ai fini sismici, da ritenersi esentate dal procedimento di autorizzazione preventiva.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 5/11/1971, n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";

Legge 02/02/1964, n. 64 "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

D.P.R. 06/06/2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Motivazioni della richiesta

Le opere minori e quelle prive di rilevanza non sono regolate dalla normativa statale vigente, in particolare per quanto attiene alle norme per le costruzioni in zone sismiche: l'attribuzione di tale competenza potrebbe essere esercitata focalizzando l'attività di controllo Regionale sulle opere a maggiore rilevanza e promuovendo una maggiore semplificazione procedurale per gli operatori, per la pubblica amministrazione e per i cittadini, nel rispetto generale dei principi di sicurezza strutturale definiti dalle Norme Tecniche per le costruzioni.

MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

PROTEZIONE CIVILE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa in materia di ordinanze di protezione civile.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3 – Protezione civile.

Descrizione della richiesta

Disciplinare il potere del Presidente della Giunta regionale, quale autorità territoriale per l'emergenza e la ricostruzione, di emanare ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative nazionali vigenti, in caso di emergenze connesse ad eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che, per loro natura o estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni e devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo. 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di Protezione Civile).

Motivazioni della richiesta

L'art. 7 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, dispone al comma 1 lettera b) che in caso di "emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni (*sovra comunali*), e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potestà legislativa.

All'art. 24 comma 9 è previsto che le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti in merito alla deliberazione dello stato di emergenza di cui all'art. 7 comma 1 lettera b, con finalità analoghe alla gestione delle emergenze nazionali. Ancora all'art. 25 comma 11 è previsto che le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti in merito alle ordinanze di protezione civile in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, con finalità analoghe alle ordinanze di protezione civile nazionali.



MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

PROTEZIONE CIVILE

Oggetto della richiesta di autonomia
Potestà normativa ed amministrativa relativa all'attività di volontariato.
Materia costituzionale di riferimento
Art. 117, comma 3 – Protezione civile.
Descrizione della richiesta
In riferimento all'attività di volontariato, approvazione e gestione regionale in relazione alla pianificazione dell'emergenza ed all'organizzazione della colonna mobile regionale.
Fonti normative statali di riferimento
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di Protezione Civile).
Motivazioni della richiesta
L'art. 37 del Codice di Protezione Civile, al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile e nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, prevede che il Dipartimento della protezione civile possa concedere al volontariato organizzato contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità. Le modalità di presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono definiti dal Dipartimento della Protezione Civile previa intesa in seno alla conferenza unificata di cui al D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 ed acquisito il parere del Comitato nazionale del Volontariato di Protezione Civile.

MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI INTERESSE REGIONALE SUL TERRITORIO PIEMONTESE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne le grandi reti di trasporto e di navigazione.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione – Infrastrutture.

Descrizione della richiesta

- Attribuzione della competenza ad approvare le infrastrutture strategiche di interesse regionale sul territorio piemontese.
- Attribuzione della competenza ad approvare le infrastrutture strategiche di competenza statale di intesa con il Governo entro un termine predeterminato, con particolare riguardo alle infrastrutture di collegamento extraregionale ed a ponti, trafori e viadotti nonché la disponibilità dei necessari fondi destinati agli investimenti.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);

Legge 443/2001 (Legge Obiettivo).

Motivazioni della richiesta

Con riferimento alle infrastrutture, al fine di fare chiarezza sulla ripartizione di funzioni fra Stato e Regioni, poiché le Regioni sono già chiamate a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella regolamentazione ed amministrazione dei servizi pubblici, in considerazione del loro carattere di enti esponenziali degli interessi delle comunità sottostanti, dei cui bisogni collettivi hanno una più diretta, immediata ed approfondita conoscenza rispetto allo Stato, si chiede al Governo l'individuazione puntuale delle infrastrutture strategiche di interesse regionale sul territorio piemontese, in modo da garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità proprie di ciascuna zona. Il percorso attuativo delle competenze dovrà necessariamente essere governato su scala sovraregionale, attraverso una stretta collaborazione con le Regioni limitrofe, utilizzando gli strumenti di cooperazione quali intese ed accordi.

La richiesta fa riferimento ad un approccio alle reti infrastrutturali da definire coniugando i riferimenti comunitari e nazionali con le indicazioni dei territori, secondo una scala che preveda le Regioni quale raccordo tra livello locale e livello centrale, come già avviene in determinati ambiti.

In linea con questa impostazione è anche il D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) che, con il superamento della L. 443/2001 (Legge Obiettivo), ha introdotto un nuovo approccio per quanto riguarda le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese,



prevedendo iter e strumenti di pianificazione e programmazione e la possibilità (ad oggi non attuata) per le Regioni di formulare proposte.

MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

AUTOSTRADE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne le grandi reti di trasporto.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione. Infrastrutture.

Descrizione della richiesta

1. Riconoscimento alla Regione della potestà concessoria in merito alle autostrade, per le tratte insistenti sul territorio regionale con introito dei relativi canoni.
2. Approvazione dello schema di convenzione per regolare i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali con il soggetto concessionario.

In particolare, la Regione richiede l'attribuzione di ulteriori competenze in ordine alla rete autostradale, con riferimento a:

- funzioni di programmazione, progettazione e regolazione;
- affidamento e all'approvazione delle concessioni di costruzione ed esercizio di autostrade, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, e alla vigilanza sulle medesime concessioni;
- definizione degli importi massimi delle tariffe autostradali, nel rispetto della normativa statale in tema di regolazione delle tariffe, alla definizione dei criteri di determinazione dei piani finanziari delle società concessionarie, nonché alla verifica di conformità delle tariffe e dei piani ai criteri dettati dalla Regione;
- ogni altra funzione amministrativa relativa alla realizzazione delle infrastrutture individuate.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);

Legge 443/2001 (Legge Obiettivo);

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Motivazioni della richiesta

Con riferimento alle infrastrutture autostradali, poiché le Regioni sono già chiamate a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella regolamentazione ed amministrazione dei servizi



pubblici, in considerazione del loro carattere di enti esponenziali degli interessi delle comunità sottostanti, dei cui bisogni collettivi hanno una più diretta, immediata ed approfondita conoscenza rispetto allo Stato, si chiede al Governo l'individuazione puntuale delle infrastrutture strategiche di interesse regionale sul territorio piemontese, in modo da garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità proprie di ciascuna zona. Il percorso attuativo delle competenze dovrà necessariamente essere governato su scala sovraregionale, attraverso una stretta collaborazione con le Regioni limitrofe, utilizzando gli strumenti di cooperazione quali intese ed accordi, con riferimento ai rapporti tra soggetto concessionario e soggetto concedente.

La richiesta fa riferimento ad un approccio alle reti infrastrutturali da definire coniugando i riferimenti comunitari e nazionali con le indicazioni dei territori, secondo una scala che preveda le regioni quale raccordo tra livello locale e livello centrale, come già avviene in determinati ambiti.

La Regione intende avere la possibilità di indirizzare gli utili della gestione del servizio autostradale verso il potenziamento del sistema infrastrutturale piemontese.

In linea con questa impostazione è anche il D.Lgs 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici) che, con il superamento della L. 443/2001 (Legge Obiettivo), ha introdotto un nuovo approccio per quanto riguarda le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, prevedendo iter e strumenti di pianificazione e programmazione e la possibilità (ad oggi non attuata) per le Regioni di formulare proposte.

MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E FERROVIARIE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa per quanto concerne le grandi reti di trasporto.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione – Infrastrutture.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento alla Regione della gestione delle risorse necessarie alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture stradali e ferroviarie ricadenti sul territorio di propria competenza, nonché delle risorse per l'acquisizione o il rinnovo dei mezzi di trasporto destinati ai servizi di trasporto pubblico locale su ferro.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici).

Contratto di Programma ANAS: la convenzione in data 19 dicembre 2002, approvata con decreto interministeriale 31 dicembre 2002, n. 1030/CD, con la quale - in attuazione dell'art.7, comma 2, del citato decreto legge 178/2002 - il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attribuito in concessione all'ANAS S.p.A. i compiti di cui all'art.2, comma I, lettere da a) a g) nonché lettera l) del predetto decreto legislativo 143/1994.

Contratto di Programma RFI:

Lo strumento cui è affidata la disciplina degli aspetti economici e finanziari del rapporto di concessione tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura è il Contratto di Programma. A partire dal 2013, ai sensi della delibera del CIPE 4/2012, i rapporti della Società con lo Stato sono regolati attraverso due atti:

1. Contratto di Programma – Parte Servizi (CdP- S), disciplina il finanziamento delle attività di Gestione e Manutenzione straordinaria della Rete, finalizzate a garantire l'utilizzabilità della rete in condizioni di sicurezza e affidabilità mediante le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;

2. Contratto di Programma – Parte Investimenti (CdP-I) è finalizzato a regolare la programmazione sostenibile degli investimenti infrastrutturali relativi alla sicurezza e all'adeguamento ad obblighi di legge, alle tecnologie per la circolazione e l'efficientamento, a interventi "leggeri", per l'aumento delle prestazioni di linee esistenti, e a interventi "pesanti", per la realizzazione di nuove opere ferroviarie di ammodernamento e sviluppo della rete.

Motivazioni della richiesta



La possibilità di una gestione integrata degli investimenti sulle reti stradali e ferroviarie, anche per garantire livelli di servizio per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, materia che vede la Regione operare con precise responsabilità e competenze, richiede una maggiore autonomia da parte della Regione, in stretta correlazione con gli strumenti di programmazione nazionale, ma adeguati ai contesti territoriali locali.

Infatti, sebbene sia auspicabile una maggiore coesione e interrelazione tra Regione e ANAS in materia di viabilità, si rileva che ad oggi la programmazione e progettazione sono gestite unicamente a livello centrale e non a livello locale, malgrado la presenza del Dipartimento territoriale ANAS per il Nord Ovest con sede a Milano e competenza per le Regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria.

Analogamente, sebbene sia auspicabile una maggiore coesione e interrelazione tra Regione e RFI per la programmazione, progettazione, costruzione e manutenzione della rete ferroviaria, si rileva che ad oggi la programmazione e progettazione in materia di investimenti sulla rete ferroviaria sono gestite a livello centrale e non anche a livello locale dai Dipartimenti territoriali.

MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

DEMANIO REGIONALE DELLE STRADE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne le grandi reti di trasporto e di navigazione.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione – Infrastrutture.

Descrizione della richiesta

Trasferimento al demanio regionale delle strade attualmente classificate come appartenenti alla rete stradale nazionale che insistono nel territorio piemontese.

Trasferimento delle funzioni di programmazione, progettazione, costruzione, manutenzione e gestione delle suddette strade, attualmente gestite dall'ANAS.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112).

Motivazioni della richiesta

La richiesta è relativa al trasferimento al demanio della Regione Piemonte delle strade comprese nella rete stradale nazionale insistente sul territorio piemontese, individuate nella tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112). Sono considerate trasferibili al demanio della Regione le ulteriori strade, insistenti sul territorio piemontese, classificate come statali ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Si richiede che vengano attribuite alla Regione maggiori competenze in ordine alle strade citate, con riferimento alle funzioni di programmazione, progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione, inclusa la nuova costruzione o il miglioramento delle strade esistenti, nonché di vigilanza.



MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

RETE FERROVIARIA

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie che insistono sul territorio regionale

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione - Infrastrutture

Descrizione della richiesta

Riconoscimento alla Regione della potestà concessoria della rete ferroviaria fondamentale, complementare e linee di nodo attualmente conferite al gestore dell'infrastruttura nazionale e di quelle di nuova costruzione.

Fonti normative statali di riferimento

D.M. n. 28/T del 5 agosto 2005 "Individuazione delle Reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei canoni di accesso ed all'assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria";

D.P.C.M. 16 novembre 2000 "Individuazione e trasferimento alle Regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi degli art. 9 e 12 del D.Lgs 19 novembre 1997 n. 422 in materia di TPL.

Motivazioni della richiesta

La richiesta fa riferimento ad un approccio alle reti infrastrutturali da definire coniugando i riferimenti comunitari e nazionali con le indicazioni dei territori, secondo una scala che preveda le regioni quale raccordo tra livello locale e livello centrale, come già avviene in determinati ambiti. Si considerano da trasferire al demanio e al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione Piemonte i beni, gli impianti e l'infrastruttura relativi alle tratte della rete ferroviaria fondamentale e complementare e linee di nodo, attualmente in concessione al gestore dell'infrastruttura nazionale, che insistono sul territorio piemontese, al fine di migliorare il servizio ferroviario regionale, sia sotto il profilo della sicurezza, che del miglior utilizzo delle reti, derivante dalla loro integrazione all'interno del sistema già affidato al gestore regionale. Conseguentemente alla Regione verrebbe attribuita la competenza legislativa e amministrativa relativamente alle funzioni di programmazione e di amministrazione delle tratte ferroviarie precedentemente individuate, nonché il rilascio delle concessioni per la gestione delle medesime tratte.

MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

AEROPORTI CIVILI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne gli aeroporti civili.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione – Infrastrutture.

Descrizione della richiesta

Attribuzione della competenza ad approvare i progetti delle infrastrutture ricadenti sul territorio piemontese.

Attribuzione della competenza ad approvare i progetti delle infrastrutture di competenza statale, di intesa con il Governo entro un termine predeterminato.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250 Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);

D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione.

Motivazioni della richiesta

Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa europea e statale, la richiesta fa riferimento all'attribuzione alla Regione Piemonte della competenza legislativa e amministrativa in relazione all'approvazione dei progetti delle infrastrutture portuali e aeroportuali ricadenti sul territorio piemontese, ivi inclusa la relativa procedura di VIA.



MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

GOVERNANCE DEGLI AEROPORTI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne gli aeroporti civili.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione – Infrastrutture.

Descrizione della richiesta

Attribuzione alla Regione della *governance* degli aeroporti piemontesi, con assunzione del ruolo di ente concedente.

Fonti normative statali di riferimento

(Direttiva 2004/17/CE). L'assegnazione in gestione dei sistemi aeroportuali si attua tramite procedura europea ad evidenza pubblica;

D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201;

Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione.(15G00213).

Motivazioni della richiesta

Fermo restando quanto previsto in materia di sicurezza del trasporto aereo dalla normativa europea e statale, la richiesta fa riferimento all'attribuzione alla Regione Piemonte della competenza legislativa e amministrativa in relazione a:

- approvazione del piano aeroportuale e *masterplan* del singolo aeroporto, previa intesa con ENAC;
- controllo e vigilanza sul gestore aeroportuale;
- affidamento, nel rispetto della normativa europea e statale in materia di contratti pubblici, della concessione di gestione aeroportuale, relativamente agli aeroporti piemontesi.

MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

AEROPORTI – AREE AD ECONOMIA DIFFERENZIATA

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne gli aeroporti civili piemontesi.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III della Costituzione – Infrastrutture.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento di un maggiore ruolo regionale, nella proposizione e l'identificazione di eventuali aree ad economia differenziata.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione.

Motivazioni della richiesta

Con riferimento alle infrastrutture le Regioni sono già chiamate a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella regolamentazione ed amministrazione dei servizi pubblici, in considerazione del loro carattere di enti esponenti degli interessi delle comunità sottostanti, dei cui bisogni collettivi hanno una più diretta, immediata ed approfondita conoscenza rispetto allo Stato.

Pertanto, oltre all'individuazione puntuale delle infrastrutture di interesse regionale sul territorio piemontese, in modo da garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità proprie di ciascuna zona, si intende attuare distretti logistici integrati, anche sulla base di accordi con altre Regioni, promuovendo azioni congiunte con operatori privati e coi gestori delle reti infrastrutturali.

In Piemonte, sono stati pianificati e programmati una serie complessa di interventi infrastrutturali stradali e ferroviari che, nel prossimo futuro, dovrebbero migliorare in modo significativo l'accessibilità al suo territorio. L'accessibilità misura in modo sintetico la dotazione infrastrutturale di un territorio e la sua capacità di rispondere alle esigenze della domanda espressa dai cittadini e dagli operatori economici.

Le infrastrutture hanno un ruolo fondamentale nel sostenere la crescita economica e assumono una valenza particolare nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei trasporti internazionali, tenendo presente che nel valutare, anche comparativamente con altri territori, le dotazioni infrastrutturali soprattutto per i trasporti, conta in modo cruciale il collegamento in rete con le strutture limitrofe, l'accessibilità complessiva dei territori e la qualità dei servizi erogati.

Pertanto, la richiesta in oggetto va intesa come elemento propulsivo del territorio e come eventuale titolo di compensazione per i disagi ambientali.



MATERIA

Protezione civile e infrastrutture

DISTRETTI LOGISTICI INTEGRATI

Oggetto della richiesta di autonomia
Potestà normativa e amministrativa per quanto concerne gli aeroporti civili.
Materia costituzionale di riferimento
Art. 117, comma III della Costituzione – Infrastrutture.
Descrizione della richiesta
Riconoscimento alla Regione della facoltà di attuare distretti logistici integrati, anche con altre Regioni, promuovendo in essi azioni congiunte con operatori privati e con i gestori delle reti infrastrutturali.
Fonti normative statali di riferimento
Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 17 settembre 2015, n. 201 Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione.
Motivazioni della richiesta
Con riferimento alle infrastrutture le Regioni sono già chiamate a svolgere un ruolo sempre più rilevante nella regolamentazione ed amministrazione dei servizi pubblici, in considerazione del loro carattere di enti esponenti degli interessi delle comunità sottostanti, dei cui bisogni collettivi hanno una più diretta, immediata ed approfondita conoscenza rispetto allo Stato. Pertanto oltre all'individuazione puntuale delle infrastrutture di interesse regionale sul territorio piemontese, in modo da garantire uno sviluppo armonico del territorio regionale, attraverso la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità proprie di ciascuna zona si intende attuare distretti logistici integrati, anche con altre Regioni, promuovendo in essi azioni congiunte con operatori privati e coi gestori delle reti infrastrutturali. In Piemonte sono stati pianificati e programmati una serie complessa di interventi infrastrutturali stradali e ferroviari che nel prossimo futuro dovrebbero migliorare in modo significativo l'accessibilità al suo territorio. L'accessibilità misura in modo sintetico la dotazione infrastrutturale di un territorio e la sua capacità di rispondere alle esigenze della domanda espressa dai cittadini e dagli operatori economici. Le infrastrutture hanno un ruolo fondamentale nel sostenere la crescita economica e assumono una valenza particolare nell'ambito dell'organizzazione e della gestione dei trasporti internazionali tenendo presente che, nel valutare, anche comparativamente con altri

territori le dotazioni infrastrutturali soprattutto per i trasporti, conta in modo cruciale il collegamento in rete con le strutture limitrofe, l'accessibilità complessiva dei territori e la qualità dei servizi erogati.



MATERIA

Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

INTEGRAZIONE TRA POLITICHE ATTIVE E PASSIVE DEL LAVORO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro in ordine a:

- 1) definizione di standard di livello europeo per quanto riguarda sia il numero degli operatori dei Centri per l'impiego, in modo da assicurare tempi di risposta adeguati, sia la qualificazione dei servizi offerti, delle sedi e delle dotazioni tecnologiche, rafforzando la capacità di agire in cooperazione con i soggetti privati accreditati;
- 2) maggiore autonomia nella gestione da parte della Regione dei programmi di politica attiva del lavoro in capo al Ministero del Lavoro e ad ANPAL attraverso l'attribuzione delle quote di spettanza delle relative risorse comunitarie e statali;
- 3) esercizio di funzioni di indirizzo e specificazione operativa delle risorse nazionali destinate all'assegno di ricollocazione o ad altri strumenti di politica attiva, anche in funzione delle caratteristiche delle eventuali forme di sostegno al reddito a essi connesse e della potenziale complementarietà con altri interventi in capo alla Regione;
- 4) individuazione delle priorità di impiego e modalità di intervento del personale di ANPAL Servizi, operante nel territorio regionale.

Fonti normative statali di riferimento

D.L. 19 giugno 2015 n. 78, art. 15 (convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125);
L. 10 dicembre 2014 n. 183, art. 1, comma 3;
D. lgs. 14 settembre 2015 n. 150;
L. 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, commi 793 e segg.

Motivazioni della richiesta

Consentire alla Regione l'effettiva attuazione del D.lgs. n. 150/2015 attraverso un'organizzazione dell'offerta delle politiche attive del lavoro sul territorio adeguata alle esigenze delle persone in cerca di lavoro e dei datori di lavoro, garantendo, alla luce della legislazione di riordino delle funzioni degli Enti locali (L. 56/2014 e l.r. 23/2015), continuità di esercizio e sviluppo delle funzioni amministrative già svolte dai servizi provinciali per l'impiego in una prospettiva di unitarietà del sistema e di flessibilizzazione delle politiche attive in modo da renderle adeguate e funzionali ai diversi strumenti di sostegno al reddito.

I mercati del lavoro hanno infatti una spiccata caratterizzazione locale e la Regione, in quanto ente di governo territoriale, deve disporre di maggiore autonomia programmatica e finanziaria, nonché della possibilità di definire e regolare gli strumenti di politica attiva del lavoro, individuando le priorità e modulando gli interventi, anche al fine di garantire i principi di adeguatezza e trasparenza.

Imprescindibile appare in tale contesto un quadro di risorse stabile per la copertura:

- a) dei costi del personale e degli altri costi di funzionamento dei Centri per l'impiego;
- b) del rafforzamento delle reti informatiche e dei flussi di comunicazione allo scopo di garantire l'interoperabilità delle banche dati nonché la circolazione delle informazioni tra operatori nella rete locale dei servizi;
- c) dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 150/2015.



MATERIA

Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa al collocamento ed ai servizi per l'impiego.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 Cost., comma 3, della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro.

Descrizione della richiesta

Competenza ad emanare proprie discipline in materia di collocamento ordinario, di collocamento mirato e di servizi per l'impiego, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 10 dicembre 2014 n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), art. 1, comma 3;
- Decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);
- Legge 2 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183).

Motivazioni della richiesta

La richiesta di competenza ad emanare proprie discipline nelle materie del collocamento ordinario, collocamento mirato e servizi per l'impiego è volta ad integrare le norme statali fondamentali su tali materie, che rappresentano i livelli essenziali di prestazione da garantirsi su tutto il territorio nazionale, al fine di adattare le discipline alle caratteristiche ed alle esigenze del mercato del lavoro locale (ad esempio sul mercato del lavoro stagionale) e renderle aderenti e complementari alle misure di politica attiva del lavoro, ora ricondotte tutte alle competenze regionali con la richiesta di autonomia differenziata.

MATERIA

Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

VIGILANZA

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normative ed amministrative nell'esercizio delle funzioni ispettive in materia di politiche attive del lavoro.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3 della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento di spazi normativi atti a favorire l'adozione di misure di rafforzamento della vigilanza sulla regolarità degli strumenti di politica attiva del lavoro, con particolare riferimento ai tirocini, consentendo alla Regione di concordare con gli Ispettorati territoriali del lavoro azioni di controllo e ispettive volte a contrastare tempestivamente eventuali situazioni di irregolarità nel loro utilizzo.

Fonti normative statali di riferimento

D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

L. 28 giugno 2012 n. 92, art. 1, commi 34-36 e relative linee guida (approvate in Conferenza Stato-Regioni);

D. lgs. 14 settembre 2015 n. 149.

Motivazione della richiesta

Consentire alla Regione, attraverso appositi accordi stipulati con le sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, di accrescere entità ed efficacia dei controlli nelle materie afferenti alla tutela e sicurezza del lavoro soggette alla propria regolamentazione, così da prevenire e contrastare forme di utilizzo improprio degli strumenti di politica attiva così come di quelli a sostegno del reddito, con una particolare attenzione all'utilizzo di tali strumenti per aggirare la normativa in materia di flussi migratori. Attraverso i presupposti normativi alla base dei menzionati accordi, si chiede di riconoscere alla Regione la possibilità di indirizzare le attività ispettive verso determinate fattispecie di strumenti per i quali ritenga sussistano rischi relativamente più elevati, così come di concordare con gli organismi preposti piani di intervento dedicati.



MATERIA
**Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione
professionale e istruzione universitaria**

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa alla ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 Cost., comma 3, della Costituzione - Tutela e sicurezza del lavoro.

Descrizione della richiesta

Disciplina legislativa degli strumenti di incentivazione a sostegno della ricollocazione dei lavoratori in difficoltà occupazionale, in particolare a valere sul Fondo nazionale per l'occupazione e sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili.

Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legge 29 novembre 2008, n.185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, che ha istituito all'art. 18, comma 1, lettera a), il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione;

- Legge del 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) istitutiva del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e D.Lgs 14 settembre 2015, n. 151 sulla disciplina degli incentivi alle assunzioni dei lavoratori disabili e, quindi, il funzionamento del relativo Fondo.

Motivazioni della richiesta

La richiesta di maggior autonomia è indirizzata a ricondurre alla programmazione regionale unitaria anche gli interventi a sostegno della ricollocazione dei lavoratori e le azioni di politica attiva finanziate dal Fondo sociale per l'occupazione, da gestire in raccordo con le misure regionali a tal fine rivolte. Tale motivazione è estendibile alle misure previste dal Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, da armonizzare con le analoghe misure regionali volte al medesimo scopo.

MATERIA

Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

ISTRUZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativamente al sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale .

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. n) della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento alla Regione delle competenze in ordine a:

- 1) competenza normativa e programmazione dell'offerta scolastica per la realizzazione del sistema integrato di Istruzione Professionale (IP) e di Istruzione e Formazione Professionale (leFP) in raccordo con le politiche attive del lavoro;
- 2) definizione e gestione dei programmi per l'istruzione, in capo al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e attribuzione delle correlative risorse comunitarie e statali, anche ai fini di un'adeguata qualificazione dei luoghi della formazione;
- 4) definizione dei profili organizzativi dei percorsi IFTS, delle Fondazioni e dei Piani di attività ITS, funzionale all'integrazione verticale con il sistema di istruzione secondaria superiore regionale e all'integrazione orizzontale con il sistema d'istruzione terziaria.

La richiesta della Regione Piemonte è volta ad ottenere gli strumenti, anche normativi, atti a realizzare un'offerta educativa e formativa integrata di Istruzione professionale e di Istruzione e Formazione professionale che, nel rispetto delle autonomie scolastiche, permetta di contrastare la dispersione scolastica, assicurare pari opportunità di accesso e di servizio per tutti i giovani in formazione e istruzione, innalzare le competenze dei giovani in coerenza con le opportunità occupazionali del territorio, a fine di rendere disponibili al sistema delle imprese le competenze e professionalità necessarie.

Ulteriore obiettivo è quello di garantire un'offerta stabile e coerente di percorsi di formazione terziaria non accademica (ITS e IFTS) corrispondendo alla domanda di alte competenze tecniche e tecnologiche del sistema produttivo. A tal fine è necessario intervenire, a livello locale, sulla regolamentazione dei processi gestionali e organizzativi delle Fondazioni ITS.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti e decreti attuativi (Decreti Legislativi nn. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66));



Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92);

D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 (Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 C.M. n.4 del 21 marzo 2017);

D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria);

Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale) e relativi decreti attuativi: decreti legislativi nn. 59, 286, 76, 226, 227, 77;

Decreto Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);

Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), Art. 22. "Disposizioni in materia di organizzazione scolastica";

Decreto Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola);

Decreto Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9 febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola);

Decreto Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato);

Decreto Interministeriale 07 febbraio 2013 relativo alle Linee guida di cui all'art. 52 commi 1 e 2, della legge 35 del 04 aprile 2012, contenente le misure di semplificazione e di promozione dell'istruzione tecnico professionale e degli istituti tecnici superiori;

Decreto del 25 gennaio 2008 del Presidente del Consiglio dei Ministri recante (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori);

Legge 02 aprile 2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), che prevede la riorganizzazione del sistema dell'Istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della l. 144/1999;

Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) di istituzione del sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

Motivazioni della richiesta

L'obiettivo è agire, nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, per garantire una risposta formativa qualificata, rispondente e coerente con le specificità dei sistemi produttivi territoriali, che permetta di conseguire gli obiettivi di incremento dell'occupazione, di riduzione del tasso di dispersione scolastica e di innalzamento della percentuale dei giovani e adulti in possesso di istruzione di livello secondario e terziario.



MATERIA

Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa alla programmazione complessiva dell'offerta di istruzione e di istruzione e formazione professionale regionale (compresa l'istruzione per gli adulti), d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale, fermo restando l'assetto ordinamentale statale dei percorsi di istruzione e l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Materia costituzionale di riferimento

- Art. 117, comma 2, lett. n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;
- Art. 117, comma 2, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale.

Descrizione della richiesta

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in merito all'attribuzione alla Regione delle competenze a definire gli obiettivi sulla programmazione (con particolare attenzione alla valorizzazione delle forme di alternanza e alla diffusione delle diverse forme di apprendimento sui luoghi di lavoro), sul fabbisogno regionale del personale scolastico e sul dimensionamento dell'offerta scolastica su tutto il territorio regionale, secondo accordi assunti in conferenza Stato Regioni e di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, che prevedano il pieno coinvolgimento della Regione anche attraverso strumenti di flessibilità e autonomia, con particolare attenzione all'istruzione e formazione professionale.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) e decreti attuativi: "Formazione e ruoli dei docenti della scuola secondaria e tecnica (Dlgs n. 59/2017)"; "Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale (Dlgs n. 61/2017 e D.M. 92/2018);
- Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica);
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche);
- Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);
- DPR 23 agosto 1988, n. 399 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola);
- DPR 10 aprile 1987, n. 209 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 9

febbraio 1987 relativo al personale del comparto scuola);

- D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato).

Motivazioni della richiesta

La richiesta di competenza ad emanare proprie discipline (legislative e amministrative) in materia di programmazione e organizzazione del sistema d'istruzione e formazione è volta a garantire una risposta qualificata, rispondente e coerente con la specificità del proprio sistema educativo territoriale, mediante la definizione del fabbisogno formativo del sistema di istruzione (e del sistema di istruzione e formazione professionale), del fabbisogno di personale e della dotazione organica ed alla distribuzione della stessa tra le istituzioni scolastiche, nel quadro della programmazione della rete scolastica regionale.

La costruzione del sistema di istruzione regionale mira soprattutto alla definizione di una programmazione dell'offerta fondata sul pieno e concordato utilizzo degli strumenti di flessibilità e autonomia, anche attraverso il potenziamento delle forme di apprendimento sui luoghi di lavoro (e in particolare dei percorsi in alternanza, per le competenze trasversali e l'orientamento) in una logica di integrazione e mutuo sostegno con il sistema di istruzione e formazione professionale e le politiche attive del lavoro connesse alle strategie di sviluppo locale. In tale ambito, la Regione Piemonte, a partire dalle dotazioni di personale e tecnologiche complessivamente previste per il territorio regionale, deve disporre di poteri relativi alla programmazione complessiva, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, del Servizio Istruzione e delle risorse di fonte nazionale e comunitarie destinate a specifici progetti di potenziamento dell'offerta formativa e/o alle dotazioni strutturali dei plessi.



MATERIA

Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in ordine alla programmazione integrata degli interventi in materia di edilizia scolastica.

Possibilità di costituire un unico Fondo pluriennale costituito dalle diverse fonti finanziarie destinate alla promozione e al sostegno dello sviluppo qualitativo del patrimonio edilizio scolastico.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. n) della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale.

Descrizione della richiesta

L'azione regionale, in materia di edilizia scolastica, si svilupperà secondo finalità ed obiettivi di razionalità, completezza ed efficienza, in rapporto alla domanda formativa ed in coerenza con l'organizzazione didattica e le disposizioni vigenti in materia di dimensionamento scolastico, così da favorire il coordinamento e il razionale sfruttamento della rete scolastica e della distribuzione degli edifici, tenendo anche conto dell'opportunità di un'organica articolazione delle istituzioni scolastiche nelle diverse realtà territoriali. Attraverso la costituzione del Fondo pluriennale, e nel pieno rispetto delle competenze di Province, Comuni e Città Metropolitana di Torino, il sistema dell'edilizia scolastica territoriale si occuperà di interventi dei seguenti interventi:

- adeguamento e/o miglioramento sismico;
- manutenzione straordinaria per far fronte a particolari situazioni di emergenza;
- adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza, normativa antincendio, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche (anche finalizzati all'ottenimento del certificato di agibilità delle strutture);
- qualificazione degli edifici scolastici con la dotazione di spazi adeguati (per numero, destinazione, dimensione ed allestimento) per creare le condizioni strutturali idonee ad assicurare un adeguato standard qualitativo del servizio;
- ampliamenti e/o nuove costruzioni per soddisfare specifiche esigenze scolastiche;
- valutazione del grado di sostenibilità energetico – ambientale degli edifici scolastici.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 11 gennaio 1996, n.23 (Norme per l'edilizia scolastica);

Legge 443/2001 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive);

DL 179/2011 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese." convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012 ed in particolare l'art. 11 (Libri e centri scolastici digitali) commi 4bis e

seguenti);

Art. 10, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.128 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca);

Art. 1, comma 160, Legge 13 luglio 2015, n.107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti);

D.Lgs 13 aprile 2017, n.65 (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a 6 anni a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lett. e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, art. 12 "Finalità e criteri di riparto del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione";

Decreto Interministeriale MEF-MIUR-MIT 03 gennaio 2018 n. 47 (Programmazione nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020).

Motivazioni della richiesta

Per garantire sicurezza ed efficienza energetica alle strutture e la rispondenza degli spazi alle esigenze della programmazione scolastica diventa prioritario, per la Regione, la gestione dei tempi e delle modalità necessari per adeguare strutturalmente gli edifici scolastici.

In tale contesto, sarà necessario conformare gli spazi degli edifici scolastici ai nuovi laboratori e alle attività promosse dalle scuole stesse per definire un'offerta funzionale alle aspettative dei giovani e delle loro famiglie.



MATERIA

**Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione
professionale e istruzione universitaria**

DIRITTO ALLO STUDIO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in merito alla programmazione complessiva degli interventi in materia di diritto allo studio ed alla costituzione di un Fondo pluriennale destinato al finanziamento degli strumenti, azioni e interventi in materia di diritto allo studio (quali ad es. fornitura gratuita libri di testo, sostegno alle spese di iscrizione e frequenza, borse e assegni di studio, sostegno alle spese di trasporto, servizi di mensa,...), anche assicurando la tutela del principio della libertà di scelta educativa delle famiglie e degli studenti.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. n) della Costituzione - Norme generali sull'istruzione;

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale.

Descrizione della richiesta

La richiesta è volta a ricondurre a livello regionale tutti aspetti programmatici in materia anche attraverso la costituzione di un unico Fondo pluriennale di risorse finanziarie. L'unitarietà consentirà di implementare l'insieme delle azioni e interventi di assistenza scolastica, il potenziamento dei servizi connessi con il diritto allo studio, l'ampliamento dei servizi strumentali, l'erogazione di benefici economici.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), art. 27 "Istituzione Fondo statale destinato alla fornitura dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori";

Legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione);

Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti);

Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016), art. 1, comma 258 "Istituzione Fondo per acquisto libri di testo anche digitali per alunni delle scuole dell'obbligo di istruzione";

Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilit  2016), art. 1, comma 947 "Istituzione Fondo per funzioni di assistenza agli alunni con disabilit  fisiche e sensoriali delle scuole secondarie di II grado";

D.lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Effettivit  del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonch  potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107), art. 9, comma 1 "Istituzione Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio per l'erogazione di borse di studio a favore di studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado".

Motivazioni della richiesta

L'obiettivo   agire, nell'ambito del disegno complessivo del sistema educativo e formativo, per:

- 1) promuovere un sistema unitario e organico di interventi volti a rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno godimento del diritto allo studio e all'apprendimento, a partire dalla scuola dell'infanzia e fino al conseguimento di un titolo di studio superiore, anche in relazione alla tutela del principio della libert  di scelta educativa delle famiglie e degli studenti;
- 2) garantire la prevenzione e il recupero degli abbandoni e della dispersione scolastica, nonch  l'innalzamento della percentuale dei giovani che hanno un'istruzione di livello secondario e/o una qualifica/diploma professionale.



MATERIA

Tutela del lavoro, istruzione tecnica e professionale, istruzione e formazione professionale e istruzione universitaria

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa ai fini della gestione regionalizzata del "Fondo per il finanziamento ordinario delle Università (FFO)", del "Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche", del "Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio universitarie (d.lgs. 68/2012) e del "Fondo per la realizzazione delle residenze universitarie" (l. 338/2000).

Materia costituzionale di riferimento

- Art. 33 Cost., comma 6 "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
- Art. 117, comma 2, della Costituzione:
- lettera m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- lettera n) norme generali sull'istruzione.

Descrizione della richiesta

Partecipazione della Regione alla definizione dei costi standard ai fini del riparto del "Fondo per il finanziamento ordinario delle università" (FFO) tra gli Atenei piemontesi, anche nell'ottica di favorire una maggiore integrazione tra l'istruzione superiore e la ricerca.

Avvio di una sperimentazione regionale per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio universitario, tenuto conto che non sono ancora stati approvati i decreti ministeriali attuativi del d.lgs. 68/2012, relativi alla definizione dei livelli medesimi e gestione diretta del Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio, istituito con d.lgs. 68/2012.

Gestione diretta del Fondo per la realizzazione delle residenze universitarie ai sensi della l. 338/2000.

Fonti normative statali di riferimento

- Art. 5, comma 1, lett. a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica);
- Dpcm 9 aprile 2001 (Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390);
- Legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari);
- D.lgs. 68/2012;
- D. Intermin. Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Economia e Finanze n. 798/2017 (Criteri definizione fabbisogno finanziario FIS).

Motivazioni della richiesta

La partecipazione alla definizione dei criteri di accreditamento e della valutazione del sistema universitario territoriale, è richiesta ai fini di un maggior coinvolgimento della Regione nella determinazione dei parametri di riparto delle risorse statali, anche al fine di creare sinergie con la programmazione dei fondi europei in materia di ricerca e innovazione.

La richiesta di avviare la sperimentazione regionale per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio universitario e la relativa regionalizzazione del "Fondo integrativo per la concessione delle borse di studio" scaturisce dall'opportunità di garantire adeguati servizi per il diritto allo studio sul territorio piemontese in coerenza con i livelli di servizio offerti in ambito internazionale.

La richiesta di Regionalizzazione del Fondo per il cofinanziamento delle residenze universitarie nasce dall'esigenza di recuperare il divario rispetto alle altre Regioni.



MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di vincoli sulle risorse del fondo sanitario nazionale.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze relative al riparto del fondo sanitario indistinto, in ordine alla possibilità di eliminare i vincoli sulle risorse del fondo sanitario nazionale e sui singoli fattori produttivi: personale, dispositivi, farmaci, privato accreditato, beni e servizi, fatti salvi gli equilibri di finanza pubblica e la responsabilità delle singole regioni di garantire una gestione in equilibrio economico-finanziario nel rispetto della macro allocazione delle risorse (attualmente: 51% territoriale-distrettuale, 44% ospedaliera, 5% per la prevenzione).

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) – artt. 26 e 27.

Motivazioni della richiesta

Nel corso degli anni le politiche sanitarie sono state caratterizzate da un significativo aumento delle risorse vincolate, con almeno tre conseguenze negative che hanno condotto la Regione Piemonte a richiedere le maggiori competenze sopra individuate:

- a) aspettative nei portatori di interesse, nelle categorie interessate dal 'vincolo', alimentando pretese e spinte a politiche settoriali, non organiche, con evidenti ricadute negative sui servizi sanitari regionali;
- b) inutile e defaticante complessità burocratico-amministrativa che ha costretto le amministrazioni a impiegare risorse umane per documentare le modalità di impiego delle risorse vincolate ad un determinato settore, per controllarne formalmente l'utilizzo, con scarsa attenzione al risultato;
- c) difficoltà ad un approccio sistemico ed organico ai problemi ed alla loro soluzione.

MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relative al sistema tariffario, di remunerazione e di compartecipazione alla spesa.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze nell'ambito della remunerazione delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio sanitaria, volte ad ottenere:

- maggiore autonomia nell'esercizio delle funzioni attinenti al sistema tariffario delle prestazioni, alla remunerazione delle strutture erogatrici e misure di partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei cittadini residenti nel proprio territorio.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Decreto legge 6 Luglio 2015 n. 95 (Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR), in particolare art. 15;

Decreto 18 ottobre 2012 del Ministero della Salute (Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale);

Decreto 27 agosto 1999 del Ministero della Salute, n. 332 (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe);

Decreto 30 giugno 1997, n. 209, (Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994);

DPCM 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502);

Decreto 9 dicembre 2015 del Ministero della Salute (Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale);

Decreto 23 novembre 2012 del Ministero della Salute (Definizione del periodo minimo di validità dell'attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, rilasciato ai sensi del decreto 28 maggio 1999, n. 329);



Decreto 26 luglio 2011 del Ministero della Salute (Definizione degli effetti, nelle singole regioni, della manovra connessa all'applicazione della quota fissa per ricetta pari a 10 euro per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011));

Decreto 22 luglio 1996 del Ministero della Sanità (Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe);

Decreto legislativo 29 aprile 1998, n.124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

Decreto 22 gennaio 1993 del Ministero della Salute (Modalità di attestazione del diritto alla fruizione dell'assistenza sanitaria in regime di partecipazione alla spesa).

Motivazioni della richiesta

La richiesta è finalizzata a garantire l'effettività del diritto alla salute nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, degli obiettivi di programmazione sanitaria regionale e dei rispettivi vincoli di pareggio del bilancio degli Enti del SSR e del Consolidato del servizio sanitario regionale.

MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di programmazione dell'offerta formativa dei professionisti sanitari.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze in materia di programmazione dell'offerta formativa dei professionisti sanitari volte al:

- completo trasferimento della programmazione dell'offerta formativa dei professionisti sanitari, in modo che la determinazione dei fabbisogni formativi espressi dalla Regione rappresenti l'elemento guida vincolante di ogni decisione assunta in materia, superando l'attuale prevalenza delle esigenze espresse dall'offerta formativa universitaria per la quale si chiede il completo trasferimento della competenza a livello regionale.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione Della Direttiva 93/16/Cee in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli) -artt. 35 e 36;

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 art. 15 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare art. 8-sexies e smi);

D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 (Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale) - art. 24;

Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) - art. 19, comma 11.

Motivazioni della richiesta

In questi anni l'offerta formativa in alcune discipline mediche importanti è stata inferiore al fabbisogno regionale e ciò sta determinando un rischio per la tenuta del sistema sanitario, in assenza di risorse professionali adeguate e necessarie per rispondere ai bisogni della popolazione.

Pertanto, nel richiedere il completo trasferimento della competenza in materia a livello regionale, si ritiene di consentire alle ASL, ASO e AOU di procedere all'assunzione dei medici specializzandi all'ultimo anno del corso di specializzazione.



MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di patrimonio pubblico a destinazione sanitaria.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio delle Aziende sanitarie non più strumentale all'attività istituzionale, con particolare riferimento all'adozione di provvedimenti relativi alla verifica periodica della consistenza del patrimonio (censimento) alle strategie per la sua valorizzazione/alienazione, alla semplificazione delle procedure di alienazione con ridefinizione del valore dei beni alienabili con ricorso alla trattativa privata.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 23.11.2001 n.410 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare);

Legge 06.08.2008 n.133 (Conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria).

Motivazioni della richiesta

Nel panorama di risorse scarse per investimenti in edilizia sanitaria e per il rinnovo e aggiornamento del parco tecnologico, occorre attuare rapidamente piani per la valorizzazione/messa a reddito di tutti i beni non strumentali e dei beni non più strumentali a seguito dei processi di riordino e riconversione delle reti assistenziali.

MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa nella materia urbanistica e in quella edilizia per quanto riguarda i vincoli cimiteriali.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione – Potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento di una maggiore potestà normativa e amministrativa sul tema della determinazione delle fasce cimiteriali, così come previste e disciplinate dal Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

La normativa statale attuale determina la fascia di rispetto cimiteriale inedificabile pari a 200 metri. E' necessario che l'attuale condizione di inedificabilità di tale fascia venga verificata e rimodulata secondo una corretta considerazione delle particolari caratteristiche del territorio regionale, caratterizzato da una forte presenza di comuni montani, ove spesso è oggettivamente impedito il rispetto della disposizione statale, considerata in astratto.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

Motivazioni della richiesta

E' necessario che l'attuale condizione di inedificabilità di tale fascia possa essere verificata e rimodulata secondo una corretta considerazione delle particolari caratteristiche del territorio regionale, caratterizzato da una forte presenza di comuni montani, ove spesso è oggettivamente impedito il rispetto della disposizione statale, considerata in astratto.

Per sostenere tali operazioni è importante che la normativa regionale di settore sia coerente e sostenuta dal quadro normativo nazionale.



MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa all'assistenza integrativa non garantita dai LEA.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute

Descrizione della richiesta

Riconoscimento della possibilità di avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa in ambiti specifici non garantiti dai LEA.

Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Motivazioni della richiesta

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).

Tale decreto ha definito i nuovi Livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione.

Le Regioni possono garantire, nei confronti di persone non autosufficienti – affette da malattie croniche o in condizioni di fragilità-, servizi e prestazioni ulteriori rispetto a quelle incluse nei LEA, utilizzando risorse proprie.

Il riconoscimento della possibilità, per le Regioni, di avviare percorsi sperimentali relativi all'assistenza integrativa – in ambiti specifici non garantiti dai LEA-, si rende necessario, allo scopo di adeguare la programmazione socio-sanitaria regionale ai reali bisogni assistenziali della popolazione, con particolare riguardo alle categorie più fragili. La stessa consentirebbe, altresì, di sperimentare nuovi modelli di offerta in grado di garantire percorsi personalizzati connotati da maggior efficacia sotto il profilo qualitativo ed efficienza sotto il profilo gestionale.

MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di ampliamento dei LEA previsti dalle norme nazionali.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Attribuzione di competenze legislative al fine di ampliare i LEA previsti dalle norme nazionali in relazione alla composizione demografica della Regione e ai bisogni che la stessa accentua.

Fonti normative statali di riferimento

- Art. 1, comma 7, D.Lgs. 502/92; e s.m.i., DPCM LEA 12.01.2017.

Motivazioni della richiesta

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 2017 ha definito i nuovi Livelli essenziali di assistenza, ovvero le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione.

Il riconoscimento alla Regione di una maggiore autonomia in materia di ampliamento dei LEA previsti dalle norme nazionali – con riguardo ad ambiti specifici non garantiti dal DPCM - si rende necessario allo scopo di adeguare la programmazione socio-sanitaria regionale ai reali bisogni assistenziali della popolazione, con particolare riguardo alla composizione demografica regionale ed ai bisogni emergenti, specie per le categorie più fragili.

La stessa consentirebbe, altresì, di sperimentare nuovi modelli di offerta in grado di garantire percorsi personalizzati connotati da maggior efficacia, sotto il profilo qualitativo, ed efficienza, sotto il profilo gestionale.



MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in ordine alla gestione del regime transitorio delle professioni sanitarie rispetto alle nuove norme nazionali.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di ulteriori competenze nella gestione del regime transitorio delle professioni sanitarie rispetto alle innovazioni normative nazionali.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali).

Legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute).

Motivazioni della richiesta

Al fine di raggiungere l'obiettivo previsto dalla normativa nazionale, ovvero il riordino delle professioni sanitarie, è necessario prevedere una ponderata e attenta gestione del regime transitorio, con l'adozione di provvedimenti regionali che garantiscano una maggiore flessibilità nell'applicazione della normativa nazionale, anche in relazione alla neo istituzione dell'area delle professioni socio-sanitarie.

Con particolare riferimento alla nuova area professionale, si rende necessario un coordinamento delle azioni intraprese per la definizione delle declaratorie delle competenze dei vari profili, considerando quelli appartenenti all'area professionale socio-sanitaria già esistenti, a cui si aggiungeranno quelli che, eventualmente, potranno essere individuati in sede di Conferenza Stato-Regioni e PP.AA.

L'individuazione di nuovi profili nell'area delle professioni socio-sanitarie dovrà tenere conto dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute, dei piani sanitari e socio-sanitari regionali, qualora non trovino rispondenza in professioni già esistenti.

MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di definizione del sistema di governance delle aziende sanitarie regionali.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Maggiore autonomia nella definizione del sistema di *governance* delle aziende sanitarie regionali, sia in merito alla rete ospedaliera che territoriale, sia in particolare in merito al numero di posti letto per mille abitanti e ai numeri minimi di prestazioni per mantenere aperti i servizi ospedalieri, con particolare riguardo ai punti nascita nelle aree disagiate, il tutto nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'equilibrio di bilancio.

Fonti normative statali di riferimento

- D.Lgs. 502/92 e s.m.i., DM 70/2015.

Motivazioni della richiesta

Il Regolamento approvato con DM 70/2015 definisce, a livello nazionale, gli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.

Il riconoscimento alle Regioni di una maggiore autonomia in materia di governance delle aziende sanitarie regionali, si rende necessario allo scopo di garantire, pur nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, una programmazione più vicina alle esigenze del territorio che tenga conto delle peculiarità morfologiche dello stesso, oltre che della composizione demografica regionale.

Tale ampliamento si rende necessario, in particolare, con riguardo a taluni specifici aspetti della programmazione sanitaria e socio-sanitaria quali, la definizione del numero di posti letto per mille abitanti e dei numeri minimi di prestazioni per mantenere aperti i servizi ospedalieri.

Analoga previsione si rende necessaria con riguardo ai parametri necessari per la salvaguardia dei punti nascita, con particolare riguardo alle aree disagiate.



MATERIA

Tutela della salute

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislativa, amministrativa ed organizzativa in materia di procedure di mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie regionali.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Maggiore autonomia in ordine alle procedure di mobilità del personale dipendente delle aziende sanitarie regionali.

Fonti normative statali di riferimento

D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

Motivazioni della richiesta

L'art. 30 del dlgs 165/2001 smi in materia di mobilità volontaria di personale tra amministrazioni prevede una procedura complessa rappresentata dalla pubblicazione di apposito bando di mobilità, la presentazione di apposita domanda di partecipazione, l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, lo svolgimento della selezione, l'accoglimento della domanda da parte dell'ente interessato.

Il comma 5-bis, dell' articolo 35 del dlgs 165/2001 prevede poi : "I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

E' noto che l'istituto della mobilità ha nel tempo subito delle revisioni a seconda che si sia voluto facilitare o irrigidire il sistema di reclutamento di personale attraverso tale modalità di assunzione.

Il vigente l'art. 52 del nuovo CCNL comparto sanità 2016 2018 ha fatto un passo avanti perché in materia di mobilità ha previsto la partecipazione al bando senza il preventivo assenso alla mobilità da acquisire in fase successiva al superamento della stessa.

Infine l'art. 52 del nuovo CCNL fa riferimento all'art.30 del D.lgs 165/2001 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), il quale asserisce che "Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza" e che "I contratti collettivi nazionali possono definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Lo stesso art. 52 sottolinea ai successivi commi:

2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l'istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:

a) la mobilità avviene nel rispetto della categoria e del profilo professionale dei dipendenti in relazione al posto da coprire;

- b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
- c) la partecipazione è consentita a tutti i dipendenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
- d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
- e) il fascicolo personale segue il dipendente trasferito;
- f) fermo restando che l'attivazione della mobilità richiede il consenso dell'ente o azienda di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa.

Medesima disciplina è prevista per il personale Dirigente dell'Area Sanità di cui al CCNL 2016/2018 sottoscritto il 19/12/2019, che estende pur considerando le specificità del detto personale le clausole generali in precedenza richiamate ivi compresa la partecipazione al bando di mobilità anche senza il preventivo assenso dell'Amministrazione di appartenenza dell'interessato.

Al momento tenuto conto del blocco delle assunzioni che ha caratterizzato, tenuto conto delle debite eccezioni, l'ultimo decennio la mobilità non è un istituto facilmente attivabile, per la nota carenza degli organici soprattutto nell'ambito di determinate aree di specialità mediche:

Il problema che si pone è quello se sia opportuno abolire il nulla osta alla mobilità volontaria dei dipendenti. In caso affermativo, da un lato si consentirebbe, quindi, ai dipendenti del SSN di trasferirsi da un' amministrazione all' altra, senza dipendere dal consenso alla mobilità del datore di lavoro, ma dall'altro renderebbe poco controllabile la dotazione organica operante negli enti.

L' articolo 35, comma 5 bis del dlgs. 165/2001 smi, allora, introducendo l' obbligo di permanenza per cinque anni nella prima sede di destinazione intende porre un argine al rischio di una serie incontrollabile di mobilità.

Un ridimensionamento delle disposizioni che contengono il detto limite di permanenza in servizio si ritiene possa indurre una parte consistente dei dipendenti che ha maturato oltre cinque anni di anzianità nella sede a partecipare a bandi di mobilità per trasferirsi in luoghi maggiormente attrattivi per le proprie esigenze di carattere personale e/o lavorativo a scapito del mantenimento dei servizi di assistenza sanitaria.

Al fine quindi di consentire una corretta programmazione dei fabbisogni del personale del SSR si chiede una maggiore autonomia in materia di organizzazione del personale tra cui, come in precedenza riportato, spicca l'istituto della mobilità.

La richiesta poggia sulla esigenza di poter subordinare la graduazione delle misure da adottare in ordine all'esercizio del diritto alla mobilità del personale entro i limiti di compatibilità del sistema teso a garantire l'erogazione del servizio istituzionale da parte delle Strutture del SSR, evitando che qualsivoglia provvedimento rivolto a liberalizzare in modo incontrollato la possibilità di avanzare domande di trasferimento possa creare carenze sempre più critiche gestione delle risorse umane.



MATERIA

Fondi sanitari integrativi

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa a Fondi sanitari integrativi e previdenza complementare.

Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Facoltà di promuovere e finanziare forme di previdenza complementare e integrativa su base regionale con l'attribuzione alla Regione del gettito dell'imposta sostitutiva sui rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale, di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art 9;
- Decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252 (Disciplina delle forme pensionistiche complementari).

Si tratta di norme attuative di direttive e regolamenti comunitari.

Motivazioni della richiesta

La disciplina dei fondi sanitari integrativi è prevista dall'art 9 del Dlgs 502/1992, come modificato ed integrato dall'articolo 9.

I fondi integrativi sono pensati come complementari alla sanità pubblica, permettendo di garantire una copertura su base collettiva per tutte le prestazioni non garantite dal SSN o che sono anche solo parzialmente a carico delle famiglie.

Si chiede quindi di prefigurare un Fondo integrativo pensionistico complementare su base regionale a beneficio degli assistiti del territorio piemontese. Le risorse raccolte dal fondo integrativo di pensione complementare regionale verranno investite al fine di produrre un rendimento per consentire l'erogazione delle prestazioni.

Le disposizioni attuative della delega dovranno prevedere l'attribuzione alla Regione del gettito di imposta sostitutivo dei rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale. L'intento è inoltre quello di affiancare ulteriori forme di garanzia e integrazione rispetto al trattamento di pensione che spetterebbe ai sensi di legge, sia ai lavoratori dipendenti che autonomi, con oneri a carico degli enti previdenziali obbligatori (c.d. detta previdenza di primo pilastro),

tramite un fondo su base regionale per l'erogazione di pensione complementare.

In particolare nel lavoro dipendente, il sistema contributivo fa sì che più è alto il versamento del contributo, maggiore sarà la pensione che il lavoratore andrà a percepire.

Considerando pertanto che, nel tempo, la media di crescita salariale per ciascun lavoratore ha subito un crescente appiattimento, soprattutto per i giovani lavoratori che hanno fatto ingresso nel mondo del lavoro dal 1999, la pensione può essere presuntivamente stimata in una percentuale paria a circa il 73% circa dell'ultimo stipendio percepito per un lavoratore dipendente mentre se lavoratore autonomo, la sua pensione sarà pari a circa il 63% dell'ultimo reddito, mentre se lavoratore parasubordinato sarà circa del 70%. Si ritiene quindi utile prefigurare un Fondo integrativo pensionistico complementare su base regionale in difesa dei lavoratori piemontesi. Le risorse raccolte dal fondo integrativo di pensione complementare regionale verranno investite al fine di produrre un rendimento che va ad aggiungersi alla contribuzione tempo per tempo versata nelle posizioni individuali per consentire poi di erogare le prestazioni. Le disposizioni attuative della delega dovranno prevedere l'attribuzione alla Regione del gettito di imposta sostitutivo dei rendimenti dei fondi pensione riferito al territorio regionale.



MATERIA

Fondi sanitari integrativi

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di istituzione e gestione di Fondi sanitari integrativi.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento di una maggiore autonomia in materia di istituzione e gestione di Fondi sanitari integrativi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA).

Tale richiesta si sostanzia nell'ottenimento sia di funzioni e compiti amministrativi, volti a regolamentare i Fondi sanitari integrativi, sia della competenza a definire un livello minimo di defiscalizzazione, per favorire ed incentivare l'adesione volontaria.

In particolare, si chiede di:

- individuare condizioni e forme di conversione e/o adesione e/o adeguamento dei fondi sanitari in essere – previsti dal CCLN o da altri livelli di contrattazione -, affinché tali risorse confluiscono, senza pregiudizio per il beneficiario, nell'ambito di istituiti o istituendi fondi sanitari integrativi promossi dalla Regione Piemonte ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs 502/1992; entro la predetta cornice legislativa, la Regione potrà agire con una propria autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa nonché finanziaria;
- individuare condizioni più favorevoli di esenzione fiscale sia per il datore di lavoro sia per il lavoratore, prevedendo anche misure di agevolazione ulteriore laddove, in ambito regionale, si attuino azioni di cui al precedente punto.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare art. 8-sexies e smi;

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59);

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) - artt 26 e 27;

Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) art. 1 comma 197.

Motivazioni della richiesta

La richiesta è finalizzata a garantire il diritto alla salute anche mediante l'istituzione e la gestione di Fondi sanitari integrativi, nel rispetto dei vincoli di bilancio e dei livelli essenziali di assistenza.



MATERIA

Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa nella gestione dei tributi regionali propri.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, Cost. - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento di nuova e maggiore potestà normativa ed amministrativa in ordine a:

- istituzione, disciplina e gestione di tributi "autonomi", ossia non già previsti e disciplinati dalla legislazione statale;
- acquisizione da parte della Regione di poteri, sia normativi che amministrativi, di intervento sui tributi erariali interamente devoluti alla regione (c.d. tributi regionali "derivati", come ad esempio Irap, tassa automobilistica regionale, tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, addizionale regionale Irpef ecc.), con il solo divieto di incrementare le aliquote massime;
- facoltà per la Regione, con propria legge, di ridurre, anche fino all'azzeramento, le aliquote Irap anche laddove sia stata deliberata una maggiorazione dell'addizionale Irpef superiore agli 0,5 punti percentuali (in deroga all'art. 5, commi 1 e comma 3, della D. Lgs. 68/2011);
- non applicazione ai tributi regionali (propri e derivati) dei divieti di incrementare (e quindi anche di rimodulare) le aliquote previsti dalla legislazione statale.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);

D.P.R. 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche);

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario);

Legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione).

Motivazioni della richiesta

Consentire, nel solco del c.d. federalismo fiscale, una maggiore flessibilità nella modulazione dei tributi destinati al finanziamento delle funzioni regionali, senza incrementare il livello di prelievo massimo consentito, ma consentendo la rimodulazione dei singoli prelievi in funzione delle necessità del territorio e delle preferenze di volta in volta espresse dai cittadini, secondo quanto espresso dai teoremi di Oates e Tiebout. In particolare, l'obiettivo è il conseguimento di un adeguato livello di flessibilità fiscale nella costituzione di insiemi di tributi e compartecipazioni per sviluppare, attraverso esenzioni, detrazioni e deduzioni politiche mirate a valorizzare le specificità produttive e sociali presenti sul territorio. Un tale assetto consentirebbe anche il riconoscimento della detrazione dai tributi regionali delle varie forme di bonus o *voucher* (per anziani, scuola, disabili, etc.) evitando tutta una serie di complicati passaggi burocratici (il secchio bucato di Arthur Okun) e lasciando alle famiglie una minor pressione fiscale evitando l'illogico meccanismo "prelievo e poi ridistribuzione" delle medesime risorse.

La richiesta è in linea con quanto già previsto per le Regioni a statuto speciale a seguito delle sentenze nn. 102/2008 e 357/2010 della Corte costituzionale.



MATERIA

Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa relative alla gestione dell'indebitamento.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento di nuova e maggiore potestà legislativa ed amministrativa per consentire alla Regione di gestire in modo coordinato i margini di indebitamento propri e degli enti locali del proprio territorio in ordine a:

- determinazione del margine consolidato di indebitamento a livello di territorio regionale;
- ripartizione del suddetto margine consolidato, previo accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali, fra la Regione e gli enti locali;
- definizione dei meccanismi di verifica della sostenibilità dell'indebitamento da parte dei singoli enti.

Fonti normative statali di riferimento

L. 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Motivazioni della richiesta

Preliminarmente, si rammenta che, in base alla legislazione vigente, le regioni e gli enti locali sono soggette a limiti diversi (previsti, rispettivamente, dall'art. 62, comma 6, del D. Lgs. 118/2011 e dall'art. 204 del Tuel).

Tuttavia, ai sensi dell'art. 119, comma 6, Cost., i predetti enti "Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilanci".

La presente proposta si colloca, in questa prospettiva, nel solco dei c.d. patti di solidarietà,

ossia dei meccanismi di condivisione degli spazi finanziari in deroga ai vincoli di finanza pubblica (Patto di stabilità interno prima e pareggio di bilancio poi).

Pur a fronte della prospettata cancellazione di tali vincoli, emerge comunque l'opportunità di definire accordi a livello regionale che, pur garantendo il rispetto dei margini di indebitamento a livello aggregato territoriale, consentano degli scambi sia "verticali" (dalla regione agli enti locali e viceversa) che orizzontali (fra enti locali).

Spesso, infatti, le spese di investimento finanziate a debito producono esternalità positive su enti diversi da quello che si assume l'onere finanziario. Fermo restando che quest'ultimo deve restare a carico dell'ente che si indebita, una redistribuzione dei margini di indebitamento, accompagnata da efficaci meccanismi di verifica in ordine alla relativa sostenibilità, potrebbe consentire un miglioramento paretiano.



MATERIA

Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa relativamente all'indebitamento per le grandi opere.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della facoltà di emettere strumenti di debito per il finanziamento di opere di interesse nazionale o sovranazionale senza che siano conteggiate nel limite di indebitamento, secondo il modello dei c.d. *project bonds* previsti dal D.L. 83/2012.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 24 dicembre 2012, n. 243 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese).

Motivazioni della richiesta

Spesso la realizzazione delle c.d. grandi opere è ostacolata dalle resistenze dei livelli locali (c.d. *sindrome Nimby*). In questo contesto, consentire all'ente di governo di ordine sovra locale il reperimento di risorse aggiuntive sul mercato dei capitali può consentire un fattore di sblocco decisivo. I *project bonds* sono obbligazioni di scopo emesse da società che realizzano un progetto infrastrutturale o un servizio di pubblica utilità, per finanziarne la realizzazione e sono destinati ad investitori istituzionali. Il rimborso dei *project bonds* dipende unicamente dai flussi finanziari che il progetto è in grado di assicurare¹. Con il D.L. 83/2012 è stata anche consentita l'emissione di *project bonds* anche ai fini del rifinanziamento del debito precedentemente contratto per la realizzazione di un'infrastruttura o delle opere connesse al servizio di pubblica utilità di cui la predetta società sia titolare.

MATERIA

Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa relativa all'istituzione di Zone economiche speciali (ZES).

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Descrizione della richiesta

Attribuzione alla regione della facoltà di istituire con propria legge e di disciplinare con successivi provvedimenti amministrativi zone economiche speciali (ZES) nelle aree del territorio piemontese confinanti con l'estero e comunque con peculiarità caratterizzanti come, ad esempio, i territori montani, depressi, a corollario di sedimi aeroportuali o danneggiati da eventi naturali di grande portata, anche mediante l'esercizio di proposte e la definizione di intese con lo Stato, per favorire, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e la riduzione degli oneri sociali sulle retribuzioni, l'insediamento di aziende che svolgano attività di impresa, e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Fonti normative statali di riferimento

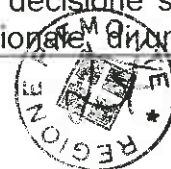
Art. 87 Trattato Ce;

Art.1, comma 340 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Art. 1, comma 561 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Motivazioni della richiesta

Le misure di fiscalità di vantaggio definite a livello sub-statale devono essere calibrate in funzione del necessario rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. In proposito, occorre tenere conto dell'orientamento della Corte di Giustizia a partire dalla sentenza nella causa C-88/03 e poi consolidato in arresti successivi. Secondo la Corte, allorché "un ente regionale o territoriale, nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi rispetto al potere centrale, stabilisce un'aliquota fiscale inferiore a quella nazionale ed applicabile unicamente (...) all'interno del territorio di sua competenza (...), il contesto giuridico rilevante per valutare la selettività di una misura fiscale potrebbe limitarsi all'area geografica interessata dal provvedimento qualora l'ente territoriale, segnatamente in virtù del suo statuto e dei suoi poteri, ricopra un ruolo determinante nella definizione del contesto politico ed economico in cui operano le imprese (...). Più precisamente, "affinché una decisione presa in simili circostanze possa essere considerata come adottata nell'esercizio di poteri sufficientemente autonomi, è innanzi tutto necessario (...) che tale decisione sia stata adottata da un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno



statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale. Inoltre, la decisione in questione deve essere stata presa senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto. Infine, le conseguenze economiche di una riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese presenti nella regione non devono essere compensate da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale".

In altre parole, il concetto di "autonomia politica e fiscale rispetto al governo centrale (...) presuppone, (...), che l'ente infrastatale sia dotato, non solo della competenza per adottare, nel territorio di competenza, misure di riduzione dell'aliquota d'imposta indipendentemente da qualsiasi considerazione collegata alla condotta dello Stato centrale, ma altresì che detto ente si assuma le conseguenze politiche ed economiche di una tale misura.

In questa si colloca la richiesta di maggiori competenze da parte della Regione, finalizzata a riproporre su scala regionale meccanismi ispirati all'esperienza della Zone Franche Urbane (ZFU), ma più aderenti alle peculiarità del territorio piemontese.

MATERIA

Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa per la realizzazione di modelli differenziati di *governance* istituzionale, nel rispetto della competenza statale sugli organi di governo di comuni, città metropolitane e province.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 118 della Costituzione.

Descrizione della richiesta

Al fine di consentire la realizzazione di innovativi modelli di *governance* istituzionale, riconoscere in capo alla Regione:

- la potestà di dettare disposizioni in materia di esercizio associato obbligatorio delle funzioni dei comuni anche in deroga all'art. 14 del D.L. 78/2010 ed alla L. 56/2014, definendo i correlativi meccanismi di incentivo e sanzione;
- la facoltà di prevedere l'istituzione di forme associative fra enti locali diverse da quelle previste dagli articoli 30 e seguenti del Tuel e di disciplinarne l'organizzazione ed il funzionamento;
- la facoltà di gestire a livello regionale i contributi statali a favore dei comuni istituiti mediante fusione e di definire ulteriori meccanismi di incentivo;
- la facoltà di riallocare le funzioni non fondamentali anche in difformità rispetto alla legislazione statale.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Legge 7 aprile 2014, n. 56. Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.



Motivazioni della richiesta

Nell'attuale contesto della finanza pubblica italiana, caratterizzata da sempre più pressanti esigenze di risanamento, la gestione associata delle funzioni da parte degli enti – e segnatamente dei comuni – di minori dimensioni ha assunto una valenza diversa rispetto al passato: da precipuo strumento di razionalizzazione organizzativa, infatti, essa rappresenta oggi anche una misura di contenimento delle spese collegate alle medesime funzioni.

Tale cambio di prospettiva ha coinciso con il passaggio da una normativa prevalentemente focalizzata su meccanismi di incentivazione dell'associazionismo spontaneo a quella vigente, imperniata sulla previsione di obblighi presidiati da sanzioni.

Le numerose riforme varate a livello nazionale, però, hanno finora prodotti risultati assai modesti, specialmente a causa della complessità delle diverse realtà territoriali. In questo contesto, la realtà del Piemonte è emblematica: dopo la Lombardia, la nostra è la Regione italiana con il maggior numero di Comuni (1197) e, soprattutto, di piccoli Comuni.

D'altra parte, la particolare conformazione del territorio piemontese, prevalentemente montuoso (44% del totale), rafforza oltremodo l'esigenza di interventi mirati che consentano di conciliare le istanze favorevoli alla conservazione ed alla salvaguardia delle piccole realtà municipali e quelle favorevoli all'avvio di (sia pure graduali) processi di soppressione, accorpamento e fusione.

La presente proposta mira a eliminare il doppio binario normativo che finora ha impedito alle Regioni di disciplinare in modo esaustivo la materia, concentrando nel livello regionale tutte le prerogative diverse da quelle riservate allo Stato in base all'art. 117, comma 2, lett. p. Cost.

MATERIA

Coordinamento della finanza pubblica e *governance* istituzionale

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa per la definizione di una *governance* finanziaria a livello regionale.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di:

- definire meccanismi di *governance* che consentano, previo accordo in sede di Consiglio delle autonomie locali, di rimodulare con propria legge i seguenti vincoli di finanza pubblica a livello di territorio regionale:

- 1) limiti alle spese previsti dalla legislazione statale;
- 2) limiti alla spesa di personale;
- 3) limiti alla capacità assunzionale;

- rivestire il ruolo di ente di garanzia nei confronti dello Stato per il rispetto dei predetti vincoli a livello di territorio regionale.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 24 dicembre 2012, n. 243 Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione;

Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria;

Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78. Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica;

Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

Motivazioni della richiesta



L'ordinamento prevede tuttora diverse norme che limitano in modo puntuale l'autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali in ordine alla quantificazione di specifiche (ma rilevanti) spese, con particolare riferimento a quelle di personale ed a quelle per l'acquisito di beni e servizi.

La presente proposta mira a flessibilizzare tali limiti all'interno del territorio regionale, introducendo forme di compensazione, fermo restando l'effetto finanziario complessivo richiesto dalla legge statale.

MATERIA

Ambiente

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMBIENTALI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e potestà amministrativa riguardo alla tutela dell'ambiente sotto il profilo della disciplina amministrativa.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 17, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione del potere di emanare norme di dettaglio nell'ambito della legislazione e della normativa tecnica statale per l'individuazione del più adeguato livello territoriale di governo e di esercizio delle funzioni, nonché in merito all'organizzazione delle stesse e al coordinamento dei relativi procedimenti, anche introducendo norme di semplificazione sotto l'aspetto dell'esercizio della funzione amministrativa concernente la riallocazione in sede regionale di procedimenti attualmente svolti in sede nazionale. Complessivamente la nuova competenza atterrebbe ai settori della valutazione d'impatto ambientale, dei procedimenti attinenti le bonifiche di interesse nazionale e della prevenzione dei rifiuti.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Parte seconda e quarta.

Motivazioni della richiesta

L'obiettivo è innanzitutto quello di elevare il livello di qualità, efficacia ed efficienza del sistema amministrativo attraverso la riallocazione alla competenza regionale delle funzioni amministrative inerenti procedimenti attualmente di competenza nazionale.

Ciò consentirebbe anche di ovviare alla problematica derivante dal progressivo ed inesorabile accentramento delle competenze afferenti alla materia ambiente.

Inoltre, si ritiene che il ruolo di *leadership* da sempre svolto dalla Regione Piemonte, prima in qualità di capofila, in seno alla Conferenza possa offrire significative garanzie dal punto di vista del mantenimento di un alto livello di tutela ambientale per lo svolgimento di funzioni riguardanti procedimenti attualmente allocati alla competenza nazionale.

Rivendicare che l'istruttoria regionale riguardante questioni che non travalicano la dimensione regionale sia svolta a livello regionale si ritiene possa essere una scelta vincente in termini di sussidiarietà e corretta allocazione dell'esercizio delle funzioni. La richiesta va poi correlata alle schede relative alla valutazione di impatto ambientale, bonifiche e discariche, raccolta differenziata, piani regionali di gestione dei rifiuti, sul complessivo riordino delle funzioni amministrative svolte dai vari enti regionali e locali nel settore ambientale.



MATERIA

Ambiente

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislative e amministrative in materia di funzioni di indirizzo e vigilanza dell'attività dell'ARPA.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione delle funzioni di indirizzo e vigilanza delle attività svolte dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale da esercitarsi in ordine a:

- differenziare la programmazione delle attività rese dall'ARPA in ragione delle specifiche esigenze ambientali del territorio regionale e alla luce delle necessità manifestate dagli Enti locali territoriali, pur avendo a riferimento la programmazione triennale definita per il Sistema nazionale ai sensi dell'art. 10, l. 132/2016;
- rispetto ai LEPTA (Livelli Essenziali delle Prestazioni Tecniche Ambientali), definire ulteriori livelli, nonché più elevati standard, delle prestazioni tecniche-ambientali fornite dall'ARPA;
- salvaguardia della coerenza e dell'integrazione delle banche-dati geografico-ambientali gestite da ARPA Piemonte con quelle regionali al fine di condividere la conoscenza ambientale del territorio, anche attraverso la piena interoperabilità delle proprie banche dati e, ove possibile, la loro unificazione;
- salvaguardia del ruolo regionale nell'operare il raccordo tra le politiche sanitarie, di competenza regionale, con quelle ambientali, pure in parte soggette a regolazione regionale sulla base delle norme nazionali;
- salvaguardia delle prerogative regionali in tema di laboratori al fine di indirizzarne la costituzione, l'aggiornamento e l'attività sulla base di specifiche esigenze ambientali territoriali (es. amianto).

Fonti normative statali di riferimento

L. 28-06-2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Motivazioni della richiesta

La richiesta è motivata dalla necessità di salvaguardare le prerogative regionali *in primis* in tema di potestà di indirizzo dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale ribadendo il ruolo di supporto, non solo strumentale della stessa, all'attività di prevenzione, vigilanza e tutela dell'ambiente ancora oggi incardinate in capo alle Regioni. Pare quindi opportuno preservare il rapporto funzionale fra l'attività di pianificazione ed indirizzo della Regione e l'attività strumentale e tecnica attraverso la quale si manifesta concretamente la vigilanza in materia ambientale, propria delle Agenzie regionali.

Va quindi salvaguardata, tra l'altro, la possibilità che la Regione possa avvalersi direttamente dei dati messi a disposizione dall'ARPA per la gestione ambientale del territorio ed è impensabile che le informazioni raccolte dal Sistema nazionale, che potrebbero risultare prive della dimensione di dettaglio tipica dei dati raccolti su base regionale, possano costituire l'unico riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza delle pubbliche amministrazioni regionali (si veda l'art. 3, comma 1, lett. c) della L. 132/2016).

Inoltre, pur operando nell'ambito del Sistema nazionale, va tutelata la dimensione regionale dell'Agenzia e la possibilità che la stessa si rapporti e si confronti con Enti ed Istituzioni che operano a livello regionale (Università, Politecnico, Istituti di ricerca etc) affinché sia garantito un continuo interscambio di conoscenze, esperienze ed informazioni utili alla conoscenza del territorio.

Deve essere, infine, preservato il ruolo della Regione di garante dell'attività di integrazione e collaborazione tra ARPA e le strutture del Servizio sanitario regionale nello svolgimento delle funzioni connesse all'attività di prevenzione e di tutela della salute. Allo stesso modo deve essere garantita alla Regione la possibilità di programmare ed indirizzare l'attività dei laboratori qualora ciò si renda necessario per effetto di specifiche esigenze ambientali territoriali che non trovano riscontro su base nazionale.



MATERIA

Ambiente

SERVIZI DI TUTELA AMBIENTALE

Oggetto della richiesta di autonomia
Potestà amministrativa con riferimento all'organizzazione dei servizi di tutela ambientale.
Materia costituzionale di riferimento
Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
Descrizione della richiesta
Anche per questo oggetto, come già con riferimento alla materia della semplificazione dei procedimenti ambientali, si può affermare che il medesimo risulta declinato nelle successive proposte.
Fonti normative statali di riferimento
Codice Ambiente, d.lgs. 152/2006.
Motivazioni della richiesta
Pare rispondente alla finalità della proposta di autonomie speciali mantenere in competenza regionale la richiesta relativa all'organizzazione dei servizi di tutela ambientale, in quanto la mera organizzazione dei servizi è attività legata al raggiungimento degli scopi fissati dalla norma nazionale ma vincolata dall'attività che in concreto si esercita su un determinato territorio. Le peculiarità del territorio regionale possono richiedere particolari accorgimenti di ordine organizzativo al fine di meglio preservare l'ambiente. Così come si è visto in altri ambiti, come ad esempio la sanità, i fattori orografici, idrici etc., impongono risposte organizzative che variano da regione a regione.

MATERIA

Ambiente

VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in merito ai progetti sottoposti alla valutazione d'impatto ambientale di competenza nazionale.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione delle funzioni amministrative relative al procedimento di valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza statale, indicati nell'Allegato II e nell'Allegato II *bis* alla parte seconda del d.lgs 152/2006, finalizzati alla realizzazione di opere ubicate esclusivamente nel territorio della Regione.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (artt. 19-29).
Allegati II e II *bis* della parte seconda del Codice.

Motivazioni della richiesta

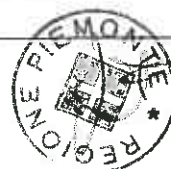
La richiesta comporta la possibilità per la Regione di decidere autonomamente sulla valutazione di impatto ambientale, relativamente alle opere di competenza statale, interamente ubicate sul territorio regionale, applicando il medesimo procedimento di VIA relativo alle opere di sua esclusiva competenza (sinteticamente si tratta di opere afferenti centrali termiche, trattamento amianto, impianti eolici, elettrodotti, autostrade, aeroporti, tronchi ferroviari, parcheggi interrati in centri storici localizzati in zone Unesco, porti, dighe, acciaierie, impianti chimici integrati, pozzi di idrocarburi, geotermici, ricerca e coltivazione di sostanze minerali).

Questo permetterebbe di compenetrare il progetto (di competenza oggi statale) con l'esigenza del territorio, attuando sinergie con realtà produttive che potrebbero non essere oggetto dell'analisi da parte della struttura ministeriale.

La riforma del 2017 della Parte Seconda del Codice Ambiente ha visto una significativa riduzione dei diritti di partecipazione al procedimento da parte delle regioni, ormai limitati all'intervento del membro di nomina regionale all'interno della Commissione VIA, organo deputato all'istruttoria tecnica del progetto. Pertanto l'esercizio da parte della regione di questa funzione, consentirebbe anche di ovviare a questa problematica derivante dal progressivo ed inesorabile accentramento delle competenze afferenti alla materia ambiente.

Richiedere che l'istruttoria delle grandi opere e, comunque, delle tipologie di progetto ricadenti all'interno del territorio regionale sia effettuata dalla Regione, rappresenta una declinazione sostanziale dei principi di sussidiarietà.

Questo dovrà necessariamente comportare un forte ruolo sinergico tra le strutture regionali coinvolte dalle tipologie di opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale.



MATERIA

Ambiente

RECUPERO SPECIFICHE CATEGORIE DI RIFIUTI E QUALIFICA DI NON RIFIUTO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per disciplinare il recupero di specifiche categorie di rifiuti ed attribuire la qualifica di non rifiuto a specifici prodotti.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Definire i criteri per individuare specifiche categorie di rifiuto, allo scopo di valutare la possibilità di attribuire la qualifica di non rifiuto a specifiche tipologie di prodotti, garantendo al meglio i possibili effetti negativi sull'ambiente delle sostanze od oggetti recuperati, proprio in relazione al ruolo di Ente direttamente coinvolto con le comunità locali.

Fonti normative statali di riferimento

D.lgs. 152/2006, articolo 184 ter.

Motivazioni della richiesta

La Sentenza del Consiglio di Stato n. 1229/2018 ha di fatto congelato l'attività delle Regioni, o delle Province/Città Metropolitane delegate, nel riconoscere che le operazioni, condotte da imprese di recupero dei rifiuti secondo criteri specificatamente contenuti in atti autorizzativi, consentano di considerare tali rifiuti – dopo opportuni trattamenti – come materie prime secondarie o materiali derivanti dal recupero di rifiuti.

L'intervento normativo operato dall'articolo 14 bis del decreto legge 101/2019, convertito dalla legge 128/2019 al fine di sbloccare la questione, non ha operato di fatto alcun beneficio in quanto il nuovo sistema autorizzativo, oltre ad essere eccessivamente complesso, intreccia competenze delle Regioni/province delegate, di ISPRA e del Ministero dell'Ambiente, non produce un effettivo beneficio all'economia circolare.

La richiesta nasce con la finalità di sostenere le filiere produttive più strategiche attraverso la semplificazione amministrativa e la riduzione dei costi complessivi del sistema, facendo leva sulla possibilità di attribuire la qualifica di cessazione di rifiuto a specifici prodotti, idonei a rientrare nel circuito produttivo di economia circolare, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

MATERIA

Ambiente

EMISSIONE DI DETERMINATI SCARICHI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per la determinazione dei valori limite di emissione di determinati scarichi.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Attribuzione di maggiore autonomia normativa e amministrativa con riferimento alla determinazione, sulla scorta del Piano di gestione del distretto idrografico del fiume Po e del Piano di tutela delle acque, dei valori limite di emissione di determinati scarichi, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e comunque nel rispetto dei limiti di cui alla normativa nazionale.

Motivazioni della richiesta

Il tema del contenimento dell'apporto di inquinanti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane costituisce un aspetto rilevante della pianificazione in materia di acque.

Al verificarsi di particolari situazioni di criticità può risultare utile la calibrazione di limiti specifici di emissione, con la possibilità di definirne, allo stesso tempo, le modalità di applicazione e di rilevazione, in funzione del raggiungimento di determinati benefici ambientali.

Ad esempio, il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte del 2007 aveva fatto proprio quanto definito dall'Autorità di Bacino, con conseguente adozione del criterio di abbattimento del 75% del carico complessivo di azoto e fosforo in ingresso a tutti gli impianti di depurazione ubicati nel bacino.

Poiché dai dati successivamente elaborati è emerso che per il controllo di azoto e fosforo negli scarichi il suddetto obiettivo è difficilmente perseguibile a scala di intero bacino del Po, la Regione Piemonte ritiene che sia più agevole ottemperare agli obblighi comunitari mediante il rispetto dei limiti di concentrazione (criterio alternativo rispetto a quello dell'abbattimento percentuale).

Fonti normative statali di riferimento

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.



Motivazione della richiesta

Permettere alla Regione di ottemperare agli obblighi di cui alle direttive comunitarie, in funzione delle caratteristiche peculiari del proprio territorio, attraverso la definizione di limiti specifici di emissione e modalità di applicazione e rilevazione in funzione del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientali previsti dalla normativa comunitaria.

MATERIA

Ambiente

BONIFICHE E DISCARICHE - GARANZIE FINANZIARIE E GESTIONE PROCEDIMENTI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per l'individuazione e la disciplina di forme equivalenti di garanzie finanziarie da prestare a favore degli enti locali sede di discarica e di intervento di bonifica ed esercizio della funzione autorizzativa dei procedimenti di bonifica dei siti di interesse nazionale, ivi compresa la gestione delle relative fonti di finanziamento di provenienza statale.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

a) La richiesta di maggiore autonomia comporta il riconoscimento di potestà regolamentare in capo alla Regione per l'individuazione e la disciplina di forme equivalenti di garanzie finanziarie da prestare a favore degli enti locali sede di discarica e di intervento di bonifica.

L'articolo 14 del d.lgs. 36/2003, reca la disciplina delle garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione delle discariche. In particolare il comma 3, lettera b), dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, prevede che la garanzia finanziaria per la gestione successiva alla chiusura delle discariche debba essere trattenuta per almeno trenta anni dalla data dell'avvenuta comunicazione da parte dell'ente territoriale competente dell'approvazione della chiusura della discarica. Il successivo comma 4, del medesimo articolo 14 del d.lgs. 36/2003, regola le modalità di rilascio delle stesse garanzie, effettuando il richiamo all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, che a sua volta reca la disciplina del rilascio delle cauzioni a favore dello Stato o di altri enti pubblici, stabilendo che le stesse sono costituite da reale e valida cauzione, da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui al TU delle leggi in materia bancaria e creditizia e da polizza assicurativa.

L'articolo 242 del d.lgs. 152/2006 prevede che con il provvedimento di approvazione del progetto di bonifica è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al 50% del costo stimato di intervento, che devono essere prestate a favore della Regione (in Piemonte a favore del Comune su cui è localizzato il sito da bonificare ai sensi della legge regionale 42/2000) per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

Fin dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2003, sono tuttavia emerse gravi difficoltà applicative della normativa in esame, ciò in quanto si è posta sin da subito l'indisponibilità da parte delle società bancarie e/o delle compagnie di assicurazione a costituire garanzie fidejussorie o polizze di durata trentennale.

Per quanto attiene alle garanzie finanziarie per gli interventi di bonifica, da prestare con le modalità della richiamata legge 348/1982, valgono le medesime considerazioni già esposte a cui si deve aggiungere lo svantaggio di poter ottenere una copertura solo parziale del costo dell'intervento, per ora mai sufficiente per l'intervento in danno cui è tenuta la pubblica amministrazione ex lege.



La Regione intende pertanto disciplinare forme equivalenti di garanzie finanziarie da prestare a favore degli enti locali sede di discarica e di intervento di bonifica che consentano di fornire effettiva copertura finanziaria per la corretta gestione successiva alla chiusura delle discariche di rifiuti e per la corretta esecuzione degli interventi di bonifica.

b) L'esercizio della funzione autorizzativa degli interventi di bonifica dei siti di interesse nazionale ubicati nel territorio regionale, ivi compresa la gestione delle relative fonti di finanziamento di provenienza statale a seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'ambiente di individuazione del sito sulla base dei criteri previsti dalla norma statale.

L'articolo 252 del d.lgs. 152/2006, comma 4, attribuisce la competenza del procedimento di bonifica di cui all'articolo 242 d.lgs. 152/2006 al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – art.14;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152– art. 242, comma 7 e art.252;

Legge 10 giugno 1982, n. 348.

Motivazioni della richiesta

Per quanto attiene alla richiesta esplicitata alla lettera a) si evidenzia che diverse sono state in passato le segnalazioni che le regioni hanno effettuato al Ministero dell'Ambiente, al fine di individuare forme alternative di costituzione delle garanzie, come peraltro consentito dalla Direttiva europea 1999/31/CE, che richiede una "idonea garanzia equivalente", senza che queste abbiano avuto conseguenti sviluppi.

Si rende necessario poter disporre di una soluzione alternativa conforme a quanto richiesto dalle prescrizioni comunitarie, elaborare proposte finalizzate al superamento di tale problematica, con la previsione in particolare della possibilità di utilizzare modalità alternative di prestazioni delle garanzie finanziarie.

Per quanto attiene alla richiesta esplicitata alla lettera b) si ritiene che la Regione sia il soggetto più idoneo a contemperare l'interesse generale al risanamento e bonifica dei siti rilevanti quali quelli di interesse nazionale e gli interessi legati alla conoscenza del territorio, alla tempestività degli interventi, alla capacità del monitoraggio e alla efficacia e snellezza dell'azione amministrativa.

Il ruolo svolto sia a livello tecnico, sia a livello amministrativo giustifica la richiesta di esercizio della funzione amministrativa per i procedimenti di bonifica di siti di interesse nazionale ubicati nel territorio regionale.

Si ritiene infatti che la Regione nel suo complesso sia in grado di garantire, per le ragioni diffusamente esposte, significative garanzie dal punto di vista del mantenimento di un alto livello di tutela ambientale.

MATERIA

Ambiente

IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI - COMPENSAZIONI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per la disciplina di aspetti procedurali e finanziari relativi alla pianificazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare nella definizione di compensazioni, da ritagliarsi operativamente sulle realtà territoriali per adeguarle a supportare la fase pianificatoria.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

A valle di tutte le valutazioni svolte dalla Pubblica Amministrazione che esaminano tutti gli aspetti previsti dalle norme vigenti, è necessario ed urgente disporre sia di definizioni puntuali, sia di criteri attuativi a livello locale che consentano di evidenziare anche una serie di benefici (mitigazioni e compensazioni del disagio ambientale), non ultimi quelli di carattere economico, a favore del territorio che ospita impianti di trattamento di rifiuti che sono stati prodotti anche in altri distretti geografici o produttivi. Senza benefici di carattere economico, in assenza di altre forme di utilità a livello locale, ogni territorio interessato dalla futura presenza di impianti di trattamento dei rifiuti (sia di smaltimento che di recupero) non trova interesse diretto a favore della propria comunità, con la conseguenza che uno dei pilastri della accettazione della presenza di tali impianti viene infallibilmente a mancare.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 28 dicembre 1995, n. 549/1995, art. 3, comma 27, in relazione alla mancata definizione di "disagio";

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 22 e Allegato VII, in relazione alla possibilità di prevedere compensazioni e mitigazioni solo in fase di realizzazione, e solo per progetti sottoposti a V.I.A.

Motivazioni della richiesta

Le nuove strategie di economia circolare inevitabilmente integrano la necessità di dotarsi sul territorio di impianti in grado di recuperare un nutrito esercito di sostanze che fanno parte della nostra vita quotidiana, sostanze che vanno poi, grazie alle raccolte differenziate e ad impianti di prima suddivisione, singolarmente suddivise per garantirne l'effettivo recupero in nuovi manufatti.

La conclamata difficoltà di pianificare e localizzare impianti di gestione dei rifiuti, secondo criteri di autosufficienza e prossimità, siano essi destinati al recupero ovvero allo smaltimento, necessita anche di risorse spendibili a livello locale al fine di riequilibrare il territorio rispetto alla presenza di impianti di trattamento dei rifiuti.



MATERIA

Ambiente

RACCOLTA DIFFERENZIATA, CERNITA E RICICLAGGIO RIFIUTI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per la determinazione dei criteri generali, linee guida e misure per la razionalizzazione, organizzazione e attuazione della raccolta, della raccolta differenziata della cernita e del riciclaggio di rifiuti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera h) e lettera q), del d.lgs. 152/2006.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della competenza ad indicare le misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del riciclaggio di rifiuti e criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

L'articolo 195, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006 prevede che tali funzioni siano esercitate dallo Stato, con appositi decreti del Ministro dell'ambiente, tuttavia la Regione intende ottenere maggiore autonomia al fine di esercitare potestà normativa per l'individuazione di misure idonee ad incoraggiare e razionalizzare la raccolta, la cernita ed il riciclaggio dei rifiuti, aspetti fondamentali per raggiungere gli ambiziosi obiettivi posti dalla legislazione nazionale e comunitaria. Richiede, inoltre, potestà normativa per l'indicazione dei criteri generali, ivi inclusa l'emanazione di specifiche linee guida, per l'organizzazione e l'attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

La materia è fortemente caratterizzata dalle scelte di programmazione del livello regionale e non comporta variazioni del livello di tutela ambientale per effetto del riconoscimento di maggiore autonomia regionale.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – art. 195, comma 1, lettere h) e q).

Motivazioni della richiesta

L'obiettivo principale è quello di valorizzare l'attività programmatica regionale, in funzione della predisposizione di misure premiali per favorire il riciclaggio/riutilizzo del rifiuto, anche con incentivi economici a valere sui tributi sui rifiuti e di elevare il livello di qualità, efficacia e efficienza del sistema.

Ciò anche al fine di premiare e valorizzare lo sviluppo/implementazione di gestioni più virtuose dei rifiuti da parte di Comuni e imprese, stante la difficoltà conseguente alla frammentazione del territorio, alla numerosità dei comuni diffusi su aree territoriali altamente

disomogenee (montagna, collina, pianura), anche nell'ambito della stessa area provinciale ed alla variabilità delle tipologie di rifiuti prodotte.

Come noto, la Regione Piemonte si è sempre distinta in questo ambito per il ruolo svolto sia a livello tecnico sia a livello amministrativo e si ritiene che nel suo complesso sia in grado di garantire, per le ragioni diffusamente esposte, significative garanzie dal punto di vista del mantenimento di un alto livello di tutela ambientale.



MATERIA

Ambiente

PIANI REGIONALI DI GESTIONE RIFIUTI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per la determinazione di criteri generali, ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 1, lettera m), del medesimo decreto.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

La richiesta di maggiore autonomia comporta il riconoscimento di potestà in capo alla Regione della determinazione di criteri generali ai fini dell'elaborazione dei piani regionali con particolare riferimento alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali e per il coordinamento dei piani stessi in deroga.

L'articolo 195, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 152/2006 prevede che tale funzione sia esercitata dallo Stato, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente d'intesa con la Conferenza Unificata per quanto attiene alla determinazione delle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – art. 195, comma 1, lettera m).

Motivazioni della richiesta

A distanza di 12 anni dalla previsione legislativa, lo Stato non ha ancora provveduto ad adottare un provvedimento organico. In particolare per quanto attiene alle linee guida per l'individuazione degli ambiti territoriali ottimali, materia fortemente caratterizzata da valutazioni locali, si ritiene che la Regione sia l'ente più idoneo a d agire in tal senso.

La predetta richiesta, con risvolti anche inerenti le forme ed i modi di cooperazione con gli enti locali, è volta a garantire alla Regione un potere più incisivo nell'organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti finalizzato al superamento della frammentazione della gestione integrata dei rifiuti urbani.

MATERIA

Ambiente

ASSIMILAZIONE RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per la determinazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione di determinare i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, in deroga a quanto previsto dall'articolo 195, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 152/2006.

La citata norma prevede che lo Stato determini i criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani e che con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico siano definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani.

In attesa dell'emanazione dei suddetti criteri, peraltro attesi sin dal 1997 per effetto della previsione del d.lgs 22/1997, ora abrogato dal d.lgs 152/2006, la Regione intende procedere all'adozione di direttive ed indirizzi in materia di assimilazione, al fine di ottimizzare le azioni di programmazione e gestione del sistema integrato di gestione dei rifiuti, fornendo alle Amministrazioni comunali ed ai loro Consorzi di Bacino, criteri di assimilazione uniformi per l'intero territorio regionale.

Tale regolamentazione si rende necessaria in quanto le modalità di assimilazione dei rifiuti comportano conseguenze rilevanti anche nell'applicazione della Tari e nelle sue eventuali esclusioni e detrazioni.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – art. 195, comma 2, lettera e) e art. 265;

Delibera Comitato interministeriale 27 luglio 1984.

Motivazioni della richiesta

Con la disposizione in argomento la Regione intende acquisire un maggiore ruolo nella



definizione delle politiche ambientali, anche per quanto attiene alla fissazione dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti urbani ai rifiuti speciali, per porre rimedio all'incertezza normativa e garantire un migliore e più uniforme trattamento dei rifiuti sul territorio regionale.

Ad oggi, infatti, nella materia della gestione dei rifiuti, non è ancora intervenuto il decreto ministeriale che avrebbe dovuto fissare i criteri di assimilazione dei rifiuti non domestici a quelli urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto n. 152/2006.

Il vuoto normativo è ormai ingestibile in quanto continuano ad applicarsi, per effetto della disciplina del transitorio prevista dall'articolo 265 del d.lgs. 152/2006, le disposizioni della Delibera del comitato Interministeriale 27 luglio 1984 ormai non più adeguate alle attuali esigenze e alla corretta e coerente applicazione della tassazione sui rifiuti Tari.

L'individuazione dei rifiuti speciali che sono assimilati agli urbani, delimita il campo d'azione della privativa comunale e, dunque, anche l'importo della tassa che le utenze non domestiche devono pagare ai Comuni per il servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti.

MATERIA

Ambiente

ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI

Oggetto della richiesta di autonomia

Riconoscimento alla Regione di una più ampia potestà amministrativa in materia di adattamento ai cambiamenti climatici.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Attribuzione di maggiore autonomia rispetto agli aspetti procedurali e finanziari relativi al contrasto degli effetti dei cambiamenti climatici (su tutti alluvioni e siccità) con discipline normative regionali di prospettiva pluriennale coerenti con le specificità territoriali su cui tali effetti si manifestano.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto direttoriale 16 giugno 2015, n. 86. Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata con il Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici.

Motivazioni della richiesta

La richiesta si fonda sulla necessità di disporre di appropriati strumenti – in particolare finanziari – che consentano di declinare e attuare a scala locale le misure sia di mitigazione sia di adattamento ai cambiamenti climatici previste dagli accordi internazionali e dalla disciplina europea e nazionale. Tali misure, per loro natura, devono essere rapportate alle specificità del territorio nonché al contesto socio-economico regionale inserendosi nei diversi piani e programmi di settore operanti sul territorio regionale per incidere in modo significativo sugli effetti del cambiamento climatico.



MATERIA

Ambiente

DANNO AMBIENTALE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa per promuovere l'azione di risarcimento del danno ambientale nell'ipotesi di accertamento di una correlazione diretta tra lo stesso ed il territorio regionale che subisce il danno.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2 lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione del diritto al risarcimento del danno ambientale nell'ipotesi di accertamento di una correlazione diretta tra lo stesso ed il territorio regionale che subisce il danno, ferme restando le esclusioni di ipotesi di portata sovraregionale (correlazione diretta tra il risarcimento del danno ambientale e il territorio regionale che subisce il danno), in seguito all'abrogazione dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale" che individuava i soggetti legittimati all'azione di risarcimento finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata, oltre che nello Stato, negli enti territoriali sui quali si trovano i beni oggetto del fatto lesivo.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 152/2006, Parte sesta "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente".

Motivazioni della richiesta

La richiesta è motivata dalla necessità di riconoscere alla Regione un ruolo attivo laddove si verificano, sul territorio regionale, eventi di danno ambientale inteso quale deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.

Si richiede che la Regione possa intervenire sia in sede di azioni di prevenzione del danno, sia in sede di definizione delle misure di riparazione ambientale articolati in azioni di riparazione primaria, complementare e compensativa.

Tale richiesta è avanzata in ragione della profonda conoscenza che la Regione detiene sulle componenti naturali del suo territorio, nonché dalla necessità che le misure di riparazione ambientale che vengono poste in essere siano coerentemente inserite nella quadro della pianificazione e programmazione regionale al fine di operare su azioni che realmente costituiscano risposte ai danni causati all'ambiente.

MATERIA

Ambiente

TUTELA DEL TERRITORIO

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa relativa all'attività di prevenzione e dissesto idrogeologico.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione - Governo del territorio.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento in capo alla Regione della competenza a emanare norme volte ad attività di prevenzione e dissesto idrogeologico anche relativamente alla programmazione degli interventi di taglio ed asportazione della vegetazione e di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua.

Per "pulizia degli alvei nei fiumi" si intende la manutenzione idraulica dei corsi d'acqua mediante il taglio della vegetazione e la risagomatura dell'alveo anche con l'asportazione del materiale litoide in esubero.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), ora assorbita dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

- DPCM 24 maggio 2001 (Approvazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po);

- Deliberazione n. 9/2006 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po -ora Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (3.1 Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d'acqua).".



MATERIA

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa in materia di rapporti Internazionali e con l'Unione europea.

Materia costituzionale di riferimento

Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, comma 3 e 5 Cost.).

Descrizione della richiesta

Riconoscimento dello status di partner della Commissione Europea nelle fasi di elaborazione e attuazione delle politiche rispetto alle quali la Regione detiene competenza legislativa.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3);

Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Motivazioni della richiesta

La risoluzione del Parlamento Europeo sulla delimitazione delle competenze tra l'Unione Europea e gli Stati membri (il cosiddetto Rapporto Lamassoure del 24 aprile 2002) indica che gli "enti territoriali dotati di competenze legislative esistono ormai in quasi la metà degli Stati membri nei quali il recepimento della legislazione europea nel diritto interno dipende, in alcuni casi, dalle autorità decentrate mentre la gestione dei programmi comunitari dipende, comunque, almeno tanto dalle regioni e dai comuni quanto dal potere centrale e che, di conseguenza, i testi fondatori dell'Unione non possono più ignorare il ruolo di questi partner particolari, che devono contribuire sia ad accrescere l'efficacia delle politiche comunitarie che a promuovere l'avvicinamento dei cittadini al processo di costruzione europea" e che spetta "agli Stati membri promuovere, nel quadro dei rispettivi ordinamenti costituzionali, un'adequata partecipazione delle regioni ai processi decisionali e di rappresentanza nel settore degli affari europei di ciascun paese".

Una migliore partecipazione delle Regioni alla fase pre-legislativa europea rappresenterebbe un miglior presidio del principio di sussidiarietà e potrebbe avere un effetto significativo nella riduzione del contenzioso comunitario del Paese.

Nelle materie in cui la Regione ha competenza legislativa, lo Stato dovrebbe chiedere all'Unione europea, in particolare alla Commissione che detiene l'iniziativa legislativa, di riconoscerle lo status di partner nelle fasi di elaborazione e attuazione delle relative politiche. In particolare, la Regione dovrebbe essere associata nelle valutazioni di impatto amministrativo e finanziario (*impact assessment*) che la Commissione conduce preliminarmente alla predisposizione di una proposta legislativa.

MATERIA

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in materia di politiche transfrontaliere.

Materia costituzionale di riferimento

Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, comma 3 e 5 Cost.).

Descrizione della richiesta

Riconoscimento della facoltà di stipulare, nell'ambito di attività di cooperazione transfrontaliera disciplinate dalla legge di ratifica della Convenzione quadro europea, accordi con Stati confinanti o comunque insistenti nell'area interessata alle attività di cooperazione, anche in difetto di tali accordi tra questi Stati e lo Stato italiano.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 19 novembre 1984 n. 948 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980);

Legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3);

Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

Motivazioni della richiesta

La Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali Madrid del 21 maggio 1980 rappresenta il quadro giuridico europeo di riferimento per l'attività transfrontaliera delle Regioni. La Convenzione è stata ratificata dall'Italia con legge 19 novembre 1984, n. 948, ma i protocolli addizionali, tra cui in particolare il secondo (5 maggio 1998) promuove la cooperazione tra enti non direttamente confinanti, non sono ancora stati ratificati. Soprattutto nell'ambito delle attività connesse alla Strategia europea per la regione alpina, EUSALP, è necessario fornire un più ampio spettro operativo alla capacità regionale di stipulare accordi internazionali nelle materie di propria competenza legislativa.

Si sottolinea l'esigenza di incrementare la capacità regionale di stipulare accordi con Stati confinanti nelle materie di competenza legislativa regionale e a tal fine è necessario procedere alla ratifica dei protocolli aggiuntivi della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali Madrid del 21 maggio 1980.



MATERIA

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in materia di politiche transfrontaliere.

Materia costituzionale di riferimento

Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni (art. 117, comma 3 e 5 Cost.).

Descrizione della richiesta

Partecipazione al procedimento di definizione degli accordi con Stati confinanti diretti a regolare materie con ricadute immediate sul territorio regionale.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 19 novembre 1984 n. 948 (Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, con allegato, adottata a Madrid il 21 maggio 1980);

Legge 5 giugno 2003 n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3);

Legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea);

Motivazioni della richiesta

In svariate materie (salute, ristorni lavoratori transfrontalieri, protezione civile, ecc.) sussistono accordi internazionali tra lo Stato e Stati confinanti che hanno diretti effetti e/o ricadute sul territorio regionale. Tali accordi sono per lo più stipulati nell'ambito di materie per le quali la Regione detiene competenze legislative e amministrative. Un pieno coinvolgimento della Regione fin dalle fasi preliminari della predisposizione di tali accordi consentirebbe una migliore rappresentanza degli interessi coinvolti e, di conseguenza, migliorerebbe l'impatto di tali accordi.

Si ritiene, pertanto, indispensabile un coinvolgimento della Regione nell'ambito dei processi di definizione di accordi con Stati confinanti attinenti a materie di competenza e/o interesse regionale.



MATERIA

Rapporti internazionali e con l'Unione europea

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in materia di notifica di aiuti di Stato.

Materia costituzionale di riferimento

Articolo 117, comma 3 Costituzione: "Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero".

Descrizione della richiesta

Potenziamento del coinvolgimento della Regione con la Commissione europea sulla gestione della fase di pre-notifica e modifica delle misure di aiuto e di accesso della Regione ad ogni fase riguardante i procedimenti di indagine della Commissione europea sugli aiuti di Stato.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 131/2003;
- Legge 24 dicembre 2012, n. 234

Motivazioni della richiesta

Consentire uno snellimento delle procedure concernenti la notifica degli interventi regionali che costituiscono aiuti di Stato ed avere una interlocuzione diretta ed immediata con la Commissione europea per l'analisi e la verifica tecnica e di compatibilità dei benefici pubblici assegnati.



MATERIA

Commercio con l'estero

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa per l'istituzione di marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti.

Materia costituzionale di riferimento

Articolo 117, comma 3 Costituzione - Rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni.

Articolo 117, comma 3 Costituzione - Commercio con l'estero.

Descrizione della richiesta

Facoltà di istituire marchi collettivi indicanti l'origine geografica dei prodotti agricoli.

Fonti normative statali di riferimento

DM – MIPAAF 14 ottobre 2013, recante disposizioni nazionali per l'attuazione Reg. (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli alimentari in materia di DOP, IGP e STG.

Motivazioni della richiesta

Attualmente il decreto ministeriale prevede che la domanda per l'istituzione di marchi sia fatta al Ministero e alle Regioni con un doppio iter autorizzativo. Si propone, per le sole denominazioni che ricadono interamente all'interno del territorio della Regione Piemonte, di poter definire l'iter in tutte le sue fasi direttamente con l'Unione europea, evitando il passaggio con il Ministero cui ne verrebbe data comunicazione.

MATERIA

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislativa in materia di programmazione strategica, gestione e monitoraggio degli interventi in tema di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 c. 3 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Descrizione della richiesta

Disciplina della programmazione strategica regionale in tema di ricerca, innovazione e trasferimento in raccordo con il Programma Nazionale per la ricerca, per il sostegno dei settori produttivi regionali.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto Legislativo 5 giugno 1998, n. 204 "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59".

Motivazioni della richiesta

Rafforzare gli strumenti di programmazione della Regione Piemonte per la definizione degli obiettivi generali, delle priorità e delle modalità di attuazione degli interventi in materia di ricerca scientifica, innovazione e trasferimento tecnologico, in coerenza con le specificità del territorio e le specializzazioni regionali, in raccordo con il Programma Nazionale per la ricerca.



MATERIA

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislativa in materia di definizione e disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 c. 3 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Descrizione della richiesta

Disciplina dei distretti industriali e delle altre forme aggregative d'impresa.

Fonti normative statali di riferimento

LEGGE 5 ottobre 1991, n. 317 "Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese";

Legge 11 maggio 1999, n. 140 "Norme in materia di attività produttive";

Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366. "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137";

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)".

Motivazioni della richiesta

Ridefinizione dei criteri per l'individuazione dei distretti industriali e delle altre forme di aggregazione in coerenza con le politiche regionali in materia di Poli di innovazione regionali e Piattaforme tecnologiche al fine di potenziare le filiere produttive di eccellenza presenti sul territorio e fornire alle imprese strumenti utili per favorire la competitività e l'innovazione.

MATERIA

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislativa in materia di contratti e accordi di sviluppo.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 c. 3 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Descrizione della richiesta

Potestà legislativa in merito ai contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto ministeriale n. 112/2008 e agli accordi di sviluppo di cui al decreto del Ministro per lo sviluppo economico del 9 maggio 2017, prevedendo la regionalizzazione degli interventi e la loro gestione (con esclusione delle misure dedicate alle crisi aziendali perché di prevalente interesse sovraregionale).

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;

Decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei Contratti di sviluppo, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui all'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Motivazioni della richiesta

Maggiore autonomia nella definizione dei criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi in armonia con la normativa regionale in materia (L.R 34/2004 e L.R 4/2006) e i documenti di programmazione strategica (Strategia regionale di specializzazione intelligente – Programma pluriennale degli interventi ex legge 34/2004).



MATERIA

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà legislativa in materia di sostegno ai processi di start – up e di scale-up di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 c. 3 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Descrizione della richiesta

Potestà legislativa in merito alla definizione di strumenti di sostegno ai processi di *start – up* e di *scale-up* di imprese innovative e delle infrastrutture a loro supporto.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.- articolo 29, commi 3 e 4 (DL Crescita).

Decreto MISE del 24 settembre 2014, recante il riordino degli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di start-up innovative.

Motivazioni della richiesta

Maggiore coordinamento con gli interventi di sostegno alla ricerca industriale attuati dalla Regione Piemonte attraverso la programmazione delle azioni dell'Asse 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" del POR-FESR e del Programma pluriennale di intervento per le attività produttive (art. 6 L.R. 342004) "- ambito di intervento "Innovazione e creazione di conoscenza". Adeguamento delle misure alle specifiche caratteristiche del territorio regionale ed alle specializzazioni esistenti sul territorio.

MATERIA

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa al fondo rotativo per il sostegno alle imprese.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117 c. 3 Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi.

Descrizione della richiesta

Assegnazione di una quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'articolo 1, comma 354 della legge 311/2004, da destinare alla concessione di finanziamenti agevolati volti allo sviluppo delle imprese ubicate nel territorio piemontese.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 311/2004 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)".

Motivazioni della richiesta

Maggiore coordinamento con le altre forme di finanziamenti agevolati attuati a livello regionale, per il potenziamento degli strumenti finanziari innovativi a favore del sistema produttivo regionale caratterizzato da una prevalenza di imprese di ridotte dimensione che hanno più difficoltà a reperire risorse finanziarie per nuovi investimenti.



MATERIA

Ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi

ISTITUZIONI UNIVERSITARIE

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa in materia di programmazione universitaria, valutazione e finanziamento del sistema universitario.

Materia costituzionale di riferimento

- Art. 33 Cost., comma 6, "Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato".
- Art 117, comma 2, lettera n), della Costituzione - Norme generali sull'istruzione.

Descrizione della richiesta

Concorso nella disciplina della programmazione universitaria, con particolare riferimento all'istituzione di corsi di studio e all'elaborazione dei parametri e degli indicatori per il riparto delle risorse statali, anche in coerenza con le esigenze espresse dal contesto economico, produttivo, sociale e territoriale piemontese.

Partecipazione della Regione alla definizione dei criteri di accreditamento iniziale e periodico, nonché dei criteri di valutazione di qualità della ricerca nell'ambito del Consiglio direttivo dell'ANVUR, anche attraverso la creazione di gruppi disciplinari, legati alle specificità territoriali, i cui contributi rilevano ai fini della definizione dei criteri di accreditamento medesimi.

Definizione di rapporti di collaborazione con il MIUR, per la partecipazione alle iniziative ed ai progetti nazionali in ambiti innovativi.

Concorso alla disciplina del Fondo ordinario delle Università e al Fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario.

Disciplina del riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa e della ricerca nel settore privato.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) che, all'art. 5, istituisce le seguenti tre fonti di finanziamento per le Università;

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO), relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e per le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382 e della spesa per le attività previste dalla l. 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della l. 28 giugno 1977, n. 394, e del c. 8 dell'art. 7 della l. 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

- Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito dalla l. 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, comma 148;

- Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) (art. 1, co. 870, L. 296/2006) – e della spesa per le attività sportive universitarie;

- Decreto legge 31 gennaio 2005 n. 7 (Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti), convertito in l. 31 marzo 2005, n. 43;

- Decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 (Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della l. 30 dicembre 2010, n. 240);

- DM n. 989 del 25 ottobre 2019 (Linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università' 2019-2021 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati).

- Legge regionale 18 novembre 1999, n. 29 (Interventi per l'Università ed il Diritto allo studio universitario);

- Legge regionale 30 gennaio 2006, n. 4. (Sistema regionale per la ricerca e l'innovazione);

- D.p.r. 1 febbraio 2010, n. 76 (Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286).

Motivazioni della richiesta

In considerazione delle sollecitazioni pervenute da parte delle Associazioni di categoria, delle aziende e degli Atenei, la richiesta di un maggiore coordinamento con l'ANVUR ed il MIUR è funzionale alla valorizzazione degli Atenei piemontesi, per rendere più flessibile il percorso formativo ed ottenere un riparto delle risorse statali coerente con la qualità della didattica, della ricerca e della specificità del territorio in connessione con gli scenari internazionali. Tale esigenza si giustifica con la necessità di ridurre il *gap* sempre crescente tra offerta lavorativa e disponibilità di adeguati profili professionali, in considerazione della velocità di cambiamento del mercato del lavoro, quale conseguenza della dinamicità della ricerca tecnologica e dell'innovazione.

La partecipazione alla definizione dei criteri di accreditamento e della valutazione del sistema universitario territoriale, è richiesta ai fini di un maggior coinvolgimento della Regione nella determinazione dei parametri di riparto delle risorse statali, anche al fine di creare sinergie con la programmazione dei fondi europei in materia di ricerca e innovazione.

La disciplina del riconoscimento dell'attività del ricercatore d'impresa e della ricerca nel settore privato è richiesta quale stimolo alla promozione e valorizzazione dell'attività di ricerca nell'ambito del tessuto produttivo regionale.



MATERIA

Organizzazione della giustizia di pace

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa all' organizzazione della giustizia di pace.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma II, lett. I) della Costituzione - Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento della competenza relativa alla distribuzione degli uffici dei giudici di pace nel territorio regionale, all'individuazione delle sedi, laddove non siano già fornite da altri soggetti pubblici, alla fornitura delle attrezzature e dei servizi necessari per il funzionamento degli uffici.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di pace);
- Decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148);
- Legge 28 aprile 2016, n. 57 (Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace);
- Decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 (Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio);
- DM 10/11/2014 (Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace mantenuti ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156);
- DM 27/5/2016 (Ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con Legge 27 febbraio 2015, n. 11);
- DM 20/12/2016 (Differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016).

Motivazioni della richiesta

La richiesta è finalizzata al potenziamento degli Uffici del giudice di pace attraverso la razionalizzazione della loro dislocazione sul territorio, funzionale ad una diminuzione dei tempi del contenzioso e ad una migliore servizio per gli utenti.

MATERIA

Protezione della fauna ed esercizio dell'attività venatoria

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa finalizzata al controllo della fauna selvatica ed alla possibile deroga al divieto di esercitare l'attività venatoria non in selezione nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, nel rispetto della specificità della territorialità piemontese.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2, lettera s, della Costituzione – Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

- 1) Riconoscimento in capo alla Regione della possibilità di prevedere specifiche misure straordinarie di controllo della fauna selvatica per attuare più efficacemente gli interventi di cui all'art. 19 comma 2 della legge 157/1992 e dell'articolo 20 della l.r. 5/2018.
- 2) Nell'esercizio dell'attività venatoria consentire alla Regione la possibilità di autorizzare la caccia al cinghiale in forma programmata (braccata, girata) su terreni innevati, in deroga all'articolo 21 lettera m) della legge 157/1992.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), art. 19, comma 2 e articolo 21 lett. m).

Motivazioni della richiesta

1. La Regione Piemonte, considerato il decremento del numero delle guardie provinciali deputate in via principale all'attività di controllo della fauna selvatica e che possono avvalersi dei proprietari e conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, evidenzia la perdurante impossibilità di attuare in maniera adeguata i piani di controllo.

Si richiede pertanto di riconoscere in capo alla Regione la possibilità di individuare altre figure professionali (cacciatori, selecontrollori, guardie venatorie volontarie, coadiutori, ecc.) che sotto la diretta dipendenza delle Amministrazioni provinciali possono dare adeguata risposta all'attività di contenimento della fauna selvatica che viene sollecitata dal mondo agricolo, associazioni, organizzazioni ed amministrazioni locali.

2, Considerata la particolarità orografica del Piemonte, si ritiene necessario riconoscere in capo alla Regione la possibilità di prevedere misure straordinarie per il controllo delle specie da selezionare. Si ritiene inoltre di riconoscere in capo alla Regione la possibilità di autorizzare altre forme di prelievo per la specie cinghiale diverse dalla selezione, nei terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve.



MATERIA

Ordinamento sportivo

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà amministrativa in materia di ordinamento sportivo, con particolare riguardo alle competenze in materia di edilizia sportiva.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3, della Costituzione – Ordinamento sportivo;

Art. 117, comma 3, della Costituzione – Governo del territorio.

Descrizione della richiesta

In correlazione alle richieste in materia di governo del territorio, la Regione Piemonte intende chiedere l'attribuzione di una maggiore autonomia nella regolamentazione e programmazione dell'edilizia e dell'impiantistica sportiva, al fine dell'ottenimento di benefici ed effetti positivi in termini di miglioramento delle condizioni di svolgimento delle attività sportive e fisico motorie, con il conseguente incremento della pratica e del benessere psico-fisico.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione);
- Legge 96/2017 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), art. 62;
- Legge 147/2013 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), artt. 304 e 305);
- Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Legge finanziaria 2003) – art. 90 (Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica);
- Decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 recante (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano 'CONI' a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997, n.59);
- Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), art.1, comma 362;
- D.L. 25 novembre 2015 n.185 (Misure urgenti per interventi nel territorio), conv. in Legge 22 gennaio 2016 n. 9 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa);
- DPCM del 4 maggio 2018 (Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse

del fondo sport e periferie – Legge 205/2017).

Motivazioni della richiesta

In un quadro di necessario coordinamento dello Stato e nel rispetto dell'autonomia del CONI e delle Federazioni, anche al fine di assicurare più efficacia alle strategie decise a livello comunitario per la promozione della pratica sportiva, si ritiene che il conseguimento di condizioni particolari di autonomia amministrativa in ordine ai luoghi di esercizio delle attività sportive costituisca pre-condizione necessaria per una gestione più efficace del patrimonio impiantistico regionale presente sul territorio.

La maggiore potestà amministrativa richiesta consentirebbe di differenziare gli interventi relativamente alle esigenze delle diverse zone morfologiche territoriali regionali, in particolare intervenendo in materia puntuale nelle aree montane, nelle aree interne o a vocazione sportiva specifica.

In tal modo si realizzerebbe un'attività di pianificazione mirata degli interventi, al fine di una più efficace azione a favore della riqualificazione e dell'ammodernamento dell'esistente, nonché della valutazione delle esigenze per la realizzazione di nuovi impianti rispondenti alle continue evoluzioni della pratica sportiva a fini di benessere.



MATERIA

Ordinamento sportivo

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per la valorizzazione dell'attività sportiva, anche scolastica, in funzione della prevenzione sanitaria.

Materia costituzionale di riferimento

-Art. 117, comma 3, della Costituzione – Ordinamento sportivo;

-Art. 117 comma 3, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Si richiedono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia per valorizzare e regolamentare l'attività sportiva quale ausilio alla prevenzione sanitaria e come mezzo di inclusione sociale.

Fonti normative statali di riferimento

- Decreto legislativo 23 luglio 1999, n.242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano 'CONI' a norma dell'art.11 della Legge 15 marzo 1997, n.59);

- Legge 27 dicembre 2017 n. 205(Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano), art.1, comma 369;

- Decreto legge 25 novembre 2015 n.185 Misure urgenti per interventi nel territorio), conv. In Legge 22 gennaio 2016 n.9;

- DPCM 4 maggio 2018 (Individuazione dei criteri e delle modalità di gestione delle risorse del fondo sport e periferie – Legge 205/2017).

Motivazioni della richiesta

In considerazione delle significative ricadute positive in termini di salute e benessere psicofisico della persona e dell'alto valore sociale dell'attività sportiva, l'attivazione di ulteriori strumenti regionali di programmazione e intervento, potrà favorire lo sviluppo della pratica sportiva dei cittadini, in particolare dei giovani, con conseguente miglioramento degli stili di vita. La maggior autonomia richiesta è finalizzata quindi a normare e regolamentare luoghi e spazi da dedicare all'esercizio fisico, al fine di contribuire alla prevenzione sanitaria e all'aggregazione sociale anche dei soggetti svantaggiati.

MATERIA

Ordinamento della comunicazione

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa in merito al riconoscimento di quota parte del canone RAI e dei proventi pubblicitari RAI alla Regione con vincolo di destinazione al sostegno al sistema regionale di informazione locale.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3 della Costituzione - Ordinamento della comunicazione.

Descrizione della richiesta

Riconoscimento di una quota parte del canone RAI versato dai cittadini residenti in Piemonte e dei proventi pubblicitari. Incrementare il sostegno al sistema dell'informazione locale attraverso l'attribuzione di risorse certe e con criteri di riparto regionali, con l'obiettivo di migliorare la qualità della comunicazione, della qualificazione professionale, con effetti positivi sull'incremento occupazionale, in considerazione del servizio pubblico svolto a favore delle comunità locali.

Fonti normative statali di riferimento

- Regio decreto - legge 21 febbraio 1938, n. 246 (Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;

- Legge 28 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021);

- Legge 26 ottobre 2016, n.198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

Motivazioni della richiesta

Attualmente le risorse nazionali a sostegno dell'informazione locale sono distribuite dal MISE alle TV locali sulla base di criteri nazionali che poco tengono in considerazione le varie situazioni regionali, di per sé molto specifiche.

Basti pensare che gli attuali criteri che, ad esempio, valorizzano la contrattualizzazione di giornalisti professionisti da parte delle TV locali, non tengono però conto delle diverse politiche e conseguente eventuale sostegno finanziario che le Regioni realizzano nei confronti dell'informazione locale, con ciò aprendo alla possibilità di disparità di trattamento a seconda che le Regioni sostengano o meno le proprie TV.

Parrebbe invece più equa e maggiormente efficace una ripartizione dei fondi disponibili, auspicabilmente prelevati dal canone RAI e dagli introiti pubblicitari, su base regionale, da effettuarsi in proporzione al numero degli abitanti o – nel caso di utilizzo di parte del canone RAI – di quanto effettivamente riscosso su base regionale. Tali risorse sarebbero poi distribuite dalla Regione in virtù di criteri da essa definiti, in relazione alla specifica situazione dell'informazione locale piemontese.



MATERIA

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia

CANONI AI BACINI IMBRIFERI MONTANI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa per la disciplina dei sovracanoni dovuti dai concessionari di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico a favore dei bacini imbriferi montani (BIM).

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Disciplina dei sovracanoni a favore dei bacini imbriferi montani (BIM) di cui alla Legge 959/1953, con particolare riguardo alla delimitazione dei bacini e alle modalità di scioglimento, alla misura dei sovra canoni, alle modalità di riparto del gettito e alla definizione dei programmi di investimento.

L'articolo 5 della legge 925/1980 indicava nelle Regioni gli enti che avrebbero potuto agire sui consorzi dei comuni appartenenti ai bacini imbriferi montani e costituiti secondo quanto definito dall'articolo 1 della legge 959/1953, per trasferirne eventualmente le funzioni alle comunità montane. Questo articolo non è mai stato attuato. Si chiede ora un riconoscimento in capo alla Regione al fine di:

- investire formalmente le unioni dei comuni montani, non associati in consorzio, delle funzioni di introito e gestione dei sovracanoni BIM;
- definire, in accordo con gli enti territoriali, programmi di investimento delle somme introitate secondo quanto previsto dalla legge istitutiva dei sovracanoni BIM del 1953, in modo da favorirne l'utilizzo per opere di carattere comune (ad es. piste, opere di sistemazione idraulica non finanziate dallo Stato) o per istituzioni di carattere sociale presenti sul territorio;
- valutare, per i bacini che ne sono sprovvisti, le regole di riparto delle somme tra i comuni facenti parte del bacino.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 27 dicembre 1953, n. 959 (Norme modificatrici del T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici).
- Legge 22 dicembre 1980 n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice).

Motivazioni della richiesta

Consentire alla regione una migliore organizzazione del sistema dei BIM agevolando i comuni, consorziati o riuniti in unioni montane, nell'introito e nell'amministrazione delle somme spettanti, con particolare riguardo alla programmazione degli investimenti nel medio periodo, in modo da ridefinire unitariamente a livello regionale, le finalità gestionali degli importi introitati.

MATERIA

Produzione, trasporto e distribuzione dell'energia

CANONI AGLI ENTI RIVIERASCHI

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa per la disciplina dei sovracanonici dovuti dai concessionari di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico a favore degli enti rivieraschi.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione - Tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Descrizione della richiesta

Disciplina dei sovracanonici rivieraschi previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, con particolare riguardo alle modalità di riparto del gettito ed alla definizione dei programmi di investimento delle somme introitate, in modo da favorirne l'utilizzo per opere di carattere comune (ad es. piste, opere di sistemazione idraulica non finanziate dallo Stato) o per istituzioni di carattere sociale presenti sul territorio.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 22 dicembre 1980 n. 925 (Nuove norme relative ai sovracanonici in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice);
- R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

Motivazioni della richiesta

Consentire alla regione una migliore organizzazione del sistema, agevolando gli enti rivieraschi nell'introito e nell'amministrazione delle somme spettanti, con particolare riguardo alla programmazione degli investimenti nel medio periodo, in modo da ridefinire unitariamente a livello regionale le finalità gestionali degli importi introitati.



MATERIA

Alimentazione

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa in materia di sicurezza alimentare.

Materia costituzionale di riferimento tra quelle previste dall'art. 116, comma III, Cost.:

Art. 117 comma III, della Costituzione – Tutela della salute.

Descrizione della richiesta

Competenze normative e amministrative che consentano un ulteriore sviluppo delle potestà regionali nell'ambito della sicurezza alimentare, in particolare negli ambiti connessi ad altre materie di competenza già regionale, quali la prevenzione, l'igiene, la tutela della salute, le attività economiche produttive e commerciali e l'agricoltura, il riconoscimento dei requisiti per l'esercizio delle attività agricole e zootecniche e altre forme di vigilanza e controlli, fermo restando il necessario rispetto della disciplina europea e tenuto conto dell'intera filiera agroalimentare.

Lo sviluppo del settore agroalimentare in Italia, infatti, richiede maggiore elasticità nell'organizzare gli interventi di prevenzione e controllo per la tutela della salute e per la promozione del made in Italy.

La rigidità delle norme nazionali che disciplinano le organizzazioni di controllo non consentono di adeguare il sistema di controllo pubblico alle esigenze di sviluppo economico assicurando sia il mantenimento di adeguati livelli di protezione dei consumatori sia l'offerta di servizi di controllo e certificazione efficaci ed efficienti.

Maggiori spazi di modulazione degli interventi di tutela della salute dei consumatori e dell'offerta di servizi alle imprese e una maggiore elasticità nel definire i criteri di compartecipazione economica delle imprese del settore agroalimentare al modello regionale dei controlli di sicurezza a qualità alimentare possono determinare condizioni di crescita e competitività delle aziende del settore agroalimentare senza pregiudizi per gli obiettivi primari di tutela della salute dei consumatori.

Fonti normative statali di riferimento

- Legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e successive modificazioni);

- DPR 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283);
- Decreto legislativo 110/1992 (Attuazione della direttiva 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana", limitatamente all'articolo 10 recante "Importazione alimenti surgelati provenienti da Paesi non appartenenti alla CEE);

- DPR 14 luglio 1995 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande);

- Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205);

- Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 190 (Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002);

Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti europei nel medesimo settore, in particolare l'articolo 2 che definisce le autorità competenti ai controlli ufficiali);

- Legge 281/63 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, e le sue modifiche e integrazioni);

- Decreto legislativo 13 aprile 1999, n.123;

- DPR 2 novembre 2001, n.433 (Regolamento di attuazione della Direttive 96/51/CE, 98/51/CE, 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali);

- Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45 (Attuazione delle Direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici);

- D.P.R. 10 febbraio 1998, n. 214;

- Altre norme di rango inferiore quali Decreti Ministeriali e Circolari.

Molte di queste disposizioni sono attuative di direttive e regolamenti Comunitari.

Principali fonti primarie del diritto comunitario relative alla disciplina dei controlli ufficiali sulla produzione, trasformazione, commercio e somministrazione di alimenti e bevande:

- Regolamento (CE) n. 178/2002

- Regolamento (CE) n. 852/2004

- Regolamento (CE) n. 853/2004

- Regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/ 2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031, regolamenti (CE) n. 1/ 2005 e (CE) n. 1099/2009 e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/ CE e 2008/120/CE e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE.

- Regolamento UE 2016/429.

Motivazioni della richiesta

Pur prendendo atto che la disciplina dei controlli sulla produzione, trasformazione, commercializzazione, somministrazione e consumo di prodotti agroalimentari è stabilita da specifici rego-



lamenti dell'Unione Europea che limitano l'azione legislativa ed amministrativa degli Stati Membri e della Autorità Competenti (tra le quali le Regioni e le ASL), si ritiene che le Regioni debbano avere maggiore autonomia nel disegnare le organizzazioni del controllo ufficiale, nel promuovere l'intersectorialità e la cooperazione tra strutture della Sanità, dell'Agricoltura e dell'Ambiente in un'ottica di "One Health", anche con il coinvolgimento di Enti ed Associazioni che operano al di fuori del Servizio Sanitario Regionale.

Si ritiene inoltre che la Regione debba potere definire in autonomia i criteri di compartecipazione delle imprese del settore agroalimentare al sostenimento dei costi dei controlli di sicurezza e qualità alimentare anche per favorire percorsi premiali nei confronti di operatori che perseguono obiettivi coerenti con le strategie pubbliche di promozione e tutela della qualità e sicurezza alimentare.

MATERIA

Alimentazione

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa finalizzata all'inserimento nella legislazione di settore del concetto "qualità del cibo" con un'attenzione speciale anche agli aspetti etici della produzione e del consumo.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, comma 3 – Alimentazione.

Descrizione della richiesta

Potenziamento della competenza regionale in materia di educazione alimentare e di sicurezza alimentare, con specifico riferimento all'ambito educativo (scolastico, familiare e sanitario) ed alla promozione ed organizzazione di forme di lotta agli sprechi alimentari.

Fonti normative statali di riferimento

Politica agricola comune (PAC) - Commissione europea periodo di programmazione 2021-2027.

Motivazioni della richiesta

Il miglioramento della risposta dell'agricoltura alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute è uno dei nove obiettivi specifici della politica agricola comune (PAC) che la Commissione europea ha proposto per il periodo di programmazione 2021-2027, al cui perseguimento sono chiamati i piani strategici della PAC. Le esigenze della società in tale materia sono in costante evoluzione e sviluppo; oggi esse comprendono fra l'altro un'alimentazione sana, nutriente e sostenibile, il contenimento degli sprechi alimentari e la garanzia dell'adozione di processi produttivi rispettosi dell'ambiente, della salute e della dignità degli addetti e del benessere degli animali.

In quest'ambito l'educazione alimentare riveste un ruolo determinante. Punto di partenza dev'essere una riflessione culturale interdisciplinare per un'educazione allo sviluppo sostenibile nelle sue declinazioni ambientale, sociale ed economica, compresa la solidarietà intergenerazionale (spreco di risorse) e la legalità. Più in generale, gli impatti delle produzioni agroalimentari sull'ambiente e sulla società fanno parte del concetto odierno di qualità del cibo. Ciò significa riservare un'attenzione speciale anche agli aspetti etici della produzione (compreso il benessere animale) e del consumo. Un target privilegiato dell'educazione alimentare così intesa è rappresentato dai giovani, che costituiranno la società del futuro.

Il ruolo che la Regione può esercitare in materia di educazione alimentare e di sicurezza alimentare può garantire un valore aggiunto rispetto alle iniziative promosse alla scala nazionale o sovranazionale. Si pensi, fra l'altro, ai seguenti temi (da sviluppare in modo coordinato fra le strutture organizzative *in primis* dell'agricoltura, della sanità e dell'istruzione),

per i quali la scala regionale e locale consente una maggior ancoraggio alle diverse realtà socio-culturali del territorio:

sicurezza e salubrità alimentare: autocontrollo, rintracciabilità e promozione delle *blockchain*, materiali a contatto con gli alimenti, allergeni, codificazione degli alimenti tipici, agriturismo, denominazioni di origine e prodotti agroalimentari tradizionali e loro valore strategico per la competitività in un mercato globale;

“innovazione nella tradizione”, con filiere alimentari peculiari per processi produttivi rispettosi dell’ambiente e degli operatori del sistema alimentare, e a “rischio zero” al consumo;

ricerca e sviluppo, attraverso l’elaborazione di modelli di “co-produzione” che coinvolgano università, enti di ricerca e imprese agroalimentari in tutto il processo di ideazione, innovazione e applicazione, compresa l’etichettatura e le campagne informative/educative a favore delle produzioni di qualità piemontesi;

valore ambientale (ecofootprint per la corretta fruizione di alimenti e servizi, anche favorendo il processo di riutilizzazione, di recupero e riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti) e valore sociale (percorsi di partecipazione e coinvolgimento delle comunità e dei territori per aumentare le ricadute positive degli strumenti di policy come lo sviluppo rurale e le organizzazioni comuni di mercato (OCM);

consumo consapevole: comunicazione ai consumatori, ma anche agli stessi produttori, del significato valoriale di un alimento di qualità piemontese; importanza ambientale e socio-economica del “kilometro zero”;

educazione alimentare multidisciplinare e transdisciplinare anche tramite la rete delle fattorie didattiche e delle fattorie sociali, compresi gli aspetti inclusivi e di lotta all’emarginazione;

prevenzione e lotta allo spreco, non soltanto degli alimenti ma anche delle risorse (biodiversità, acqua, suolo, energia) necessarie per la loro produzione.

MATERIA

Politiche di sviluppo e promozione delle aree montane

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa e amministrativa relativa al Fondo nazionale della Montagna.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, commi 2 e 3 della Costituzione – Politiche di sviluppo e promozione delle aree montane nei diversi ambiti – sistema tributario dello Stato – Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Descrizione della richiesta

Potestà legislativa ed amministrativa in merito alla regionalizzazione del Fondo nazionale della Montagna, di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Fonti normative statali di riferimento

Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane).

Motivazioni della richiesta

L'art. 2 della l. 97/1994 prevede già l'autonomia nella gestione delle risorse assegnate dal Fondo nazionale per interventi speciali.

Le risorse ricevute in passato infatti sono sempre state gestite in autonomia, ai sensi degli art 1 e 2. L'ultimo stanziamento risale al 2014.

Da evidenziare la necessità di certezza, regolarità e continuità del finanziamento. Poter disporre di una assegnazione sicura e costante nei tempi permetterebbe di provvedere ad una programmazione "pensata" del suo utilizzo.



MATERIA

Politiche di sviluppo e promozione delle aree montane

Oggetto della richiesta di autonomia

Potestà normativa ed amministrativa in merito allo sviluppo di specifiche politiche a favore delle aree montane.

Materia costituzionale di riferimento

Art. 117, commi 2 e 3 della Costituzione – Politiche di sviluppo e promozione delle aree montane nei diversi ambiti – Sistema tributario dello Stato – Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 44, comma 2 della Costituzione – Obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata.

Descrizione della richiesta

Definizione di un sistema di fiscalità di vantaggio per le aree montane con particolare riferimento:

- a) alla potestà di introdurre sgravi fiscali, anche in deroga ai limiti attualmente stabiliti dal d.lgs. 68/2011;
- b) alla competenza normativa per costituire zone economiche speciali in territorio montano, promuovendo l'insediamento delle imprese, lo sviluppo e l'occupazione;
- c) alla potestà di disciplinare l'allocazione delle funzioni non fondamentali degli enti locali situati in ambito montano.

Fonti normative statali di riferimento

Decreto legislativo 6 maggio 2011 n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), art. 5.

Motivazioni della richiesta

Assumono grande rilevanza strategica per la Regione i temi e le problematiche legate alle politiche per la montagna in considerazione dell'elevato numero di comuni montani presenti sul territorio e dell'importanza dei conseguenti aspetti economici, sociali e territoriali. E' necessario, pertanto, prevedere a favore di tali aree misure di defiscalizzazione per le imprese con la contestuale più efficiente allocazione e gestione delle funzioni degli enti locali presenti. L'attenzione e la cura da parte della Regione in merito all'attuazione delle politiche per la montagna, concretizzatasi anche attraverso una puntuale normativa di settore, giustifica la richiesta del riconoscimento di una maggiore autonomia in materia.